

## SOMMARIO

### IL SISTEMA FISCALE NEGLI USA

INTRODUZIONE .....	III
Cenni sulle forme di società statunitensi .....	IV
<b>IMPOSIZIONE FISCALE FEDERALE DELLE CORPORATION</b>	
Aliquote di imposizione sulle corporation .....	IV
Scadenza dei versamenti .....	V
Calcolo del reddito .....	V
Deducibilità delle perdite .....	VII
Le distribuzioni agli azionisti .....	VII
Accumulated Earning Tax .....	VIII
Dividendi in azioni .....	IX
Il rimborso e l'acquisto di azioni proprie .....	IX
Conferimenti .....	IX
Liquidazione .....	IX
Riorganizzazioni .....	X
Tassazione consolidata .....	XI
<b>IMPOSIZIONE FISCALE FEDERALE DELLE PARTNERSHIP</b>	
Tassazione del reddito .....	XI
Ripartizione delle quote .....	XII
Conferimenti .....	XII
Deducibilità delle perdite .....	XIII
Distribuzioni .....	XIII
Vendita o acquisizione di quote di partecipazioni .....	XIII

IMPOSIZIONE FEDERALE DI ALTRE ENTITÀ «FLOW THROUGH»: LE «S-CORPORATION» ..	XIII
Ric, Reit, Remic .....	XIV
Trust .....	XIV
Estate .....	XIV
<b>IMPOSIZIONE FISCALE FEDERALE DELLE CORPORATION STATUNITENSI CON REDDITO ESTERO</b>	
Credito per le imposte pagate all'estero .....	XV
Trasferimento di beni fuori dagli Stati Uniti .....	XV
Transfer pricing .....	XV
Norme contro le pratiche illecite .....	XV
Società estere di partecipazioni personali .....	XVI
Corporation estere controllate .....	XVI
Reddito passivo di compagnie d'investimento estere .....	XVI
Imposizione fiscale federale dei non residenti con reddito negli Stati Uniti ..	XVI
Reddito da investimento .....	XVI
Reddito d'impresa .....	XVII
Imposta sugli utili delle filiali .....	XVII
Reddito da proprietà immobiliare .....	XVIII
<b>LA CONVENZIONE ITALIA-USA CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI</b>	
Protocollo allegato alla nuova Convenzione .....	XVIII
<i>DOPPIE IMPOSIZIONI: LE DUE CONVENZIONI A CONFRONTO</i> .....	
	XIX



IPSOA SCUOLA D'IMPRESA

MILANOFIORI ASSAGO, Strada 1, Palazzo F6, Tel. (02) 82476.086

# Il sistema fiscale negli Usa

di Alex Gilardini (\*)

Studio Legale Ottolenghi-Catalano-Gilardini-Pilone, Torino

e Marcello Moretti (\*\*)

Studio Manzoni-Pasteris-Mignanego-Pagliero, Torino

## Introduzione

Al pari degli altri paesi industrializzati, anche negli Stati Uniti d'America - paese-guida dell'economia mondiale - il sistema fiscale appare alquanto complesso, data la molteplicità di fattispecie oggetto di disciplina. A ciò va aggiunta l'ulteriore complicazione rappresentata dalla concorrenza di tre diversi livelli di legislazione fiscale (1) - federale, statale e locale - così come per tutte quelle materie che la costituzione federale statunitense non riserva esclusivamente allo Stato federale.

Coerentemente alla pluralità di legislazioni concorrenti anche i livelli di imposizione sono tre (2):

■ **federale** - con questo sistema di imposizione si tende a colpire il reddito delle persone fisiche e degli altri enti economici collettivi;

■ **statale** - ciascuno dei cinquanta Stati è dotato di un proprio autonomo potere di imposizione fiscale. La maggioranza degli Stati impone un'imposta sul reddito analoga a quella federale ma con aliquote marginali; in aggiunta, numerosi Stati hanno introdotto imposte sul patrimonio immobiliare, sui consumi, sulle successioni, sulle vendite e, talvolta, sul patrimonio. Un buon numero di Stati, inoltre, prevede la tassazione delle società, talora in forma di imposta sul reddito, altre volte in forma di tassa sul diritto di costituire ed esercitare nello Stato l'attività societaria;

■ **locale** - un rilevante numero di città di grandi dimensioni hanno la potestà di introdurre imposte sul reddito, sulle vendite e sui consumi. La tassazione a livello locale si rivolge in modo particolare ai beni immobili e ai diritti locali e municipali.

Il potere di imposizione a livello federale è sancito sia dall'art. 1 sec. 8 cl. 1, sia dal XVI Emendamento della Costituzione americana. In particolare, l'art. 1 sec. 8 cl. 1 stabilisce che il Congresso ha la facoltà d'imporre e percepire tasse, diritti, imposte e dazi,

mentre il XVI Emendamento stabilisce che il congresso ha la facoltà di stabilire ed esigere imposte sui redditi derivanti da qualunque fonte, senza ripartirle tra i vari Stati e senza dover tenere conto di alcun censimento o valutazione.

Si tratta di norme di ordine generale che tuttavia attribuiscono indiscutibilmente al governo federale degli Stati Uniti un'autonoma potestà impositiva.

Il governo federale degli Stati Uniti è il più importante «ente impositore» nel mondo, per un

## Note:

(\*) LL.M. Degree in American Law, Boston University School of Law; Ph.D. in Comparative Law, Turin University School of Law.

(\*\*) Dottore commercialista e revisore contabile in Torino; Consulente in fiscalità internazionale e commercio estero.

La ricerca è stata svolta presso le Università di Berkeley e di Boston. L'Avv. Alex Gilardini ringrazia il Prof. John K. McNulty ed il Prof. William W. Park, docenti di International Taxation presso le Università di Berkeley e di Boston.

(1) Cfr. A. Gilardini, «La Tassazione delle Transazioni Internazionali», in *Interessi comparatistici a confronto*, Giuffrè, 2001, p. 53 e G.M. Dalla Verità e S. Zattoni, «Affari & commercio con: gli Stati Uniti», in *Commercio internazionale* nn. 20-21/2000, Inserti.

(2) Cfr. A. Gilardini - N. Coggiola, «Società e fisco negli Usa» (collana di inserti):

- «Massachusetts», in *Commercio internazionale* n. 19/2001;
- «New York», in *Commercio internazionale* n. 21/2001;
- «Florida», in *Commercio internazionale* n. 3/2002;
- «California» (in collaborazione con U. Sebastiani) in *Commercio internazionale* n. 7/2002;
- «Texas», in *Commercio internazionale* n. 8/2002;
- «Michigan», in *Commercio internazionale* n. 11/2002;
- «Illinois» (in collaborazione con F. Argonauta), in *Commercio internazionale* n. 14/2002.

Cfr. inoltre G.M. Dalla Verità e S. Zattoni, op. cit.

ammontare annuo di centinaia di miliardi di dollari.

La principale fonte di entrate federali è costituita dall'**imposta federale sui redditi** (*federal income tax*) che colpisce sia le persone fisiche che le altre entità economiche (società, associazioni, fondi patrimoniali, ecc.).

Tra i differenti livelli di imposizione - federale, statale e locale - quello federale svolge un ruolo di primaria importanza, essendo rivolto non solo a tutti i cittadini degli Stati Uniti, agli stranieri residenti ed alle attività imprenditoriali svolte nel paese, ma anche a quei soggetti e a quelle attività di impresa che presentano anche solo un collegamento con gli Stati Uniti.

## Cenni sulle forme di società statunitensi

In base al sistema societario vigente negli Stati Uniti, è possibile distinguere le seguenti diverse forme di società:

■ la società di capitali di **tipo C** (C-corporation): si tratta della società di capitali di tipo classico caratterizzata dal possesso di una **personalità giuridica** e di un **patrimonio sociale** perfettamente autonomi e distinti dai soci. La responsabilità patrimoniale di questi ultimi è limitata all'entità degli apporti espressamente conferiti a titolo di capitale di rischio. Il capitale sociale può essere suddiviso in *common share* (equivalenti alle nostre azioni ordinarie) o in *preferred share* (azioni privilegiate) e può essere detenuto anche da un unico azionista, senza che ciò produca l'effetto della decadenza dal beneficio della limitata responsabilità patrimoniale per l'azionista in questione; **non esiste**, inoltre, **un numero massimo di azionisti**. Salvo specifiche restrizioni, le azioni della corporation godono della più assoluta libertà di circolazione anche fuori dagli Stati Uniti. La società è generalmente retta da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri, salvo che il numero degli azionisti non sia inferiore e questi desiderino reggere direttamente le sorti della società;

■ la società di capitali di **tipo S** (S-corporation): sotto il profilo giuridico è identica a quella di tipo C mentre fiscalmente si caratterizza per la possibilità di optare per un **regime fiscale trasparente** per effetto del quale il reddito viene tassato una sola volta, direttamente in capo agli azionisti. Per beneficiare di questo regime, occorre che la corporation possieda taluni requisiti minimi (quali la residenza degli azionisti negli Stati Uniti, l'esistenza di una sola classe di azioni e un numero massimo di azionisti), pena la decadenza dal beneficio;

■ la **Limited Liability Company**: si tratta di una forma organizzativa societaria «ibrida» di recente istituzione nella legislazione societaria e fiscale degli Stati Uniti, che abbina al beneficio della **responsabilità limitata dei soci**, tipico delle società di capitali, la possibilità di applicare il regime di tassazione «*pass through*» (trasparente), analogamente alle società di persone. Per la costituzione di tale società è richiesta la **partecipazione di almeno due soci** che possono essere indifferentemente persone fisiche e giuridiche. In alcuni Stati è ammessa anche la partecipazione di soci non residenti purché legalmente rappresentati da persone residenti.

Inoltre, la cessione a terzi delle partecipazioni è generalmente subordinata al preventivo consenso di tutti gli altri soci;

■ la **General Partnership**: è una forma di **società personale** che può essere accostata alla società in nome collettivo italiana. In essa, **ogni socio è illimitatamente e solidalmente responsabile** con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte dalla società. Sotto il profilo fiscale, il reddito prodotto dalla partnership non è imputato a quest'ultima ma viene attribuito ai singoli soci per mezzo del c.d. regime di tassazione «*pass through*» o trasparente;

■ la **Limited Partnership**: è accostabile alla società in accomandita semplice. In essa, vi sono alcuni *limited partner* che beneficiano della **limitata responsabilità patrimoniale** all'importo della quota conferita, a fronte dell'assenza di poteri gestionali nella società.

## Imposizione fiscale federale delle corporation

Gli Stati Uniti hanno un sistema classico d'imposizione fiscale per le corporation: il reddito di queste ultime, infatti, è soggetto ad una **doppia tassazione**, una volta a livello di corporation, quando è prodotto, ed una seconda volta in capo agli azionisti, quando viene distribuito. Il programma di riforma del sistema fiscale statunitense presentato dal Presidente George W. Bush il 7 gennaio 2003 all'Economic Club di Chicago (che dovrà essere approvato da entrambi i rami del neo-eletto Congresso) prevede l'abolizione della «doppia tassazione» sui dividendi societari che non dovranno più essere ricompresi nel reddito imponibile delle persone fisiche. Con l'abolizione della «doppia tassazione» l'amministrazione repubblicana si prefigge di incrementare il volume delle distribuzioni di dividendi da parte delle società; aumentare la ricchezza disponibile nelle mani degli azionisti-investitori contribuendo ad una migliore allocazione delle risorse; ridurre il ricorso a pratiche illecite sui bilanci delle società.

Un soggetto giuridico, per essere tassato come corporation deve possedere almeno tre delle seguenti **caratteristiche**:

■ continuità di esistenza (intesa come durata non rigidamente predeterminata);

■ gestione centralizzata;

■ libera trasferibilità delle partecipazioni sociali attraverso la cessione di azioni (o quote);

■ responsabilità degli azionisti limitata.

Sotto il profilo fiscale, viene considerata corporation statunitense, tassata sul proprio reddito «*worldwides*», quella che ha personalità giuridica negli Stati Uniti, senza avere riguardo a dove eserciti la propria attività o dove sia situato il centro direzionale ed amministrativo della stessa. L'ubicazione della fonte del reddito è, infatti, irrilevante (3).

Ai fini dell'imposizione federale è altresì irrilevante la circostanza che il reddito di un esercizio (*taxable*

### Nota:

(3) Cfr. Eisenberg Melvin Aron, *Corporations and Other Business Organizations*, Foundation Press, 2000 e Andrews William D., *Basic Federal Income Taxation*, Aspen Law and Business, 1999.

income) venga reinvestito nella società ovvero distribuito ai soci.

### Aliquote di imposizione sulle corporation

L'imposta federale sul reddito delle corporation si configura come un'imposta progressiva per scaglioni di reddito; dal 1993, le aliquote di imposizione sono comprese **tra il 15 ed il 35%**. Sono inoltre previste **due aliquote aggiuntive**, pari rispettivamente al 38 e 39%, in corrispondenza di due scaglioni di reddito intermedie, che hanno la funzione di «correggere» le sperequazioni di imposizione emergenti in prossimità dei limiti superiori delle fasce di reddito intermedie.

Anche le corporation, al pari delle persone fisiche, sono soggette alla *alternative minimum tax* (Amt), che ha la funzione di garantire che tutte le società con un reddito significativo contribuiscano comunque all'onere tributario federale pur avendo diritto ad un certo numero di esenzioni, detrazioni e crediti di imposta. L'Amt è calcolata su una base imponibile più ampia rispetto alla tassazione ordinaria (sulla quale viene però calcolata una deduzione che può arrivare fino a 40.000 dollari), utilizzando **un'unica aliquota di imposizione del 20%**. L'imposta alternativa è dovuta se l'ammontare della stessa supera l'imposta calcolata con il metodo di tassazione ordinaria.

### Scadenza dei versamenti

Il versamento della corporation tax federale è dovuto normalmente **entro il quindicesimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura dell'esercizio fiscale**.

Durante l'anno le società sono comunque tenute ad effettuare quattro versamenti in acconto entro il quindicesimo giorno del quarto, sesto, nono e dodicesimo mese del periodo fiscale e ogni acconto deve corrispondere al 25% del reddito previsto per l'anno di imposta corrente. Alternativamente, il calcolo può essere effettuato sul reddito dell'anno precedente. In caso di omesso o insufficiente versamento la corporation è soggetta ad una **sanzione (penalty)** che viene determinata in base all'ammontare e alla durata dell'omissione. Inoltre sui versamenti effettuati oltre il termine di scadenza sono dovuti gli **interessi calcolati ad un tasso** (pubblicato sull'Internal Revenue Bulletin) **rivisto ogni quattro mesi** in base all'andamento di taluni titoli obbligazionari pubblici.

### Calcolo del reddito

Il reddito delle corporation deve essere quantificato, innanzitutto, sulla base delle scritture contabili regolarmente tenute. Il metodo di contabilizzazione dei fatti amministrativi generalmente richiesto è quello della **competenza (accrual method)**, a meno che il volume dei ricavi lordi nei tre esercizi precedenti non abbia superato il limite dei 5 milioni di dollari, nel qual caso è anche ammesso il criterio di **cassa**. I dati ricavati dalla contabilità sono oggetto di una serie di successive rettifiche che permettono di arrivare alla determinazione del *taxable income*.

In generale, le spese e gli altri componenti negativi (*business expense*) per essere deducibili dal reddito d'impresa devono rivestire sia il carattere di «ordina-

rietà» che di «necessità». Sotto questo profilo, una spesa è ordinaria (*ordinary*) quando è consueta e ritenuta ammissibile nell'ambito dell'attività svolta. È necessaria (*necessary*) se utile ed adeguata per l'attività svolta; una spesa non deve comunque essere ritenuta indispensabile per essere considerata necessaria.

Qui di seguito viene evidenziato il particolare trattamento fiscale riservato ad alcune tipologie di spese altri componenti negativi.

Le **spese per il personale dipendente** - che comprendono qualsiasi pagamento in denaro e in natura corrisposto a titolo di salari, stipendi, vacanze, gratifiche, commissioni, fringe benefit, ecc. - per essere deducibili dal reddito d'impresa devono risultare, oltre che ordinarie e necessarie, «ragionevoli» (*reasonable*), nel senso che devono rappresentare l'ammontare che ordinariamente sarebbe corrisposto da una qualsiasi altra impresa nelle medesime circostanze, e «direttamente correlate ai servizi prestati» (*for service performed*).

Le **spese per viaggi e trasferte** sono deducibili se ritenute «ordinarie e necessarie» e se inerenti alla produzione del reddito ed adeguatamente comprovate.

Anche la maggior parte delle **imposte e tasse** connesse allo svolgimento dell'attività produttiva o commerciale sono deducibili (ad eccezione dell'imposta federale sul reddito).

Le **spese per il vitto e quelle di rappresentanza** sono generalmente deducibili per il 50% del loro ammontare (come già evidenziato a proposito del reddito d'impresa delle persone fisiche).

I **contributi** in denaro o beni destinati a **qualificati enti assistenziali e di beneficenza** sono deducibili nel limite del 10% del reddito imponibile, da calcolarsi al lordo delle deduzioni per i dividendi ricevuti, delle compensazioni di perdite provenienti da altri esercizi e, ovviamente, delle deduzioni per contributi di beneficenza.

Le **perdite derivanti da differenze di cambio tra valute** sono deducibili solo quando definitivamente realizzate, mentre qualsiasi accantonamento effettuato per coprire rischi di cambio su operazioni non ancora concluse non è deducibile.

I beni patrimoniali caratterizzati da una vita economica pluriennale sono considerati *capital cost* ed il loro costo di acquisto, generalmente, non è immediatamente deducibile dal reddito per l'intero ammontare nell'anno di sostenimento della spesa. Per tali cespiti è però consentita la deduzione, su un certo numero di anni, di una quota di ammortamento per tenere conto della loro graduale diminuzione di valore a seguito dell'impiego nell'attività.

A partire dal 1986 il sistema di **ammortamento** applicabile ai *capital cost* adottato dall'Irs si basa su un sistema di recupero del costo accelerato modificato denominato sinteticamente Macrs (*Modified Accelerated Cost Recovery System*) che prevede la classificazione di tutti i beni patrimoniali in diverse categorie a seconda della **vita utile rispettivamente prevista** (tre, cinque, sette, dieci, quindici, venti, ventisette, trentuno anni).

In base a un primo metodo di **recupero del costo**, l'ammortamento viene calcolato sul 200% del valore del bene (o sul 150% nel caso di beni con vita utile prevista superiore o uguale a 15 anni), con quote decrescenti per i primi anni ed il passaggio automatico al metodo delle rate costanti quando risulti più vantag-

gioso. Sebbene l'uso di questo veloce sistema di calcolo dell'ammortamento non risulti correlato all'effettiva diminuzione del valore e al logorico tecnico dei beni impiegati nell'attività di impresa, è assai utilizzato, in quanto permette un'immediata riduzione dell'attivo e una maggiore riduzione dell'ammontare del reddito tassabile.

In alternativa al metodo sopra illustrato il contribuente può utilizzare il metodo delle **rate costanti** che comporta un maggiore tempo di recupero del costo del bene.

Per i beni immobili e gli altri beni patrimoniali che risultino in uso (affitto, noleggio, ecc.) a soggetti non residenti negli Stati Uniti, questo secondo metodo (rate costanti) è l'unico fiscalmente ammesso.

Anche i beni patrimoniali localizzati in un paese straniero possono essere ammortizzati esclusivamente usando il metodo della rateizzazione a quote costanti, su un arco di tempo compreso tra i 27,5 e i 31,5 anni.

I **beni immateriali**, invece, come ad esempio l'avviamento (*goodwill*), possono essere ammortizzati su un arco di tempo non inferiore ai 15 anni, utilizzando il metodo delle rate costanti.

Quanto ai beni patrimoniali il cui valore non diminuisce nel tempo, come ad esempio i terreni, gli oggetti d'arte e di antiquariato, ecc., questi non risultano ammortizzabili.

Allo scopo di favorire gli investimenti nelle piccole imprese, individuali o collettive, è concessa la possibilità di dedurre immediatamente, nell'anno di acquisto, l'intero costo di beni strumentali ammortizzabili di valore non rilevante (fino ad un massimo di 17.500 dollari), a condizione che gli acquisti di tali tipologie di beni complessivamente effettuati nell'anno siano non superiori a 200.000 dollari.

I **costi per la ricerca e lo sviluppo** connessi allo svolgimento di un'attività economica o commerciale sono generalmente deducibili nell'esercizio, anche se sostenuti al di fuori degli Stati Uniti, a condizione che non abbiano natura di costi pluriennali. A scelta del contribuente, tali costi possono essere dedotti su un arco di tempo maggiore; in questo caso il contribuente deve presentare una richiesta scritta di riconoscimento della deducibilità differita dei costi di ricerca e sviluppo su sessanta o più mesi. Se le spese di ricerca sostenute in un determinato anno superano la media calcolata su un determinato periodo di riferimento, l'eccedenza può inoltre beneficiare di un credito di imposta calcolato in percentuale.

I **costi di start-up** per la creazione e lo sviluppo di un'attività d'impresa o commerciale nuova o da acquisire (che comprendono, ad esempio, le indagini di mercato, gli studi di fattibilità, le spese pubblicitarie di apertura, i costi di addestramento, ecc.) sono deducibili su un arco di tempo non inferiore a 60 mesi e una volta comunicato all'Irs il periodo di ammortamento scelto (utilizzando l'apposito *Form 4562*) questo non può più essere cambiato fino al termine del processo.

Le **rimanenze di magazzino** devono generalmente essere valutate in base al criterio del costo ma, in determinate circostanze, possono essere valutate al minore valore tra quello del costo e quello di mercato. La legislazione fiscale statunitense ammette la possibilità di ricorrere al sistema di presunzione del flusso del costo

basato sul criterio **Lifo** (*last-in, first-out*) in base al quale i beni che fanno parte del magazzino vengono impiegati in ordine opposto a quello di acquisizione. Una alternativa a tale metodo è rappresentata dal criterio **Fifo** (*first-in, first-out*) che si fonda sulla Convenzione in base alla quale i beni del magazzino vengono impiegati con lo stesso ordine seguito per l'acquisto. Va da sé che in un contesto economico, caratterizzato da dinamiche dei prezzi crescenti, il meccanismo Lifo tende a ridurre gli utili e a sottovalutare il valore effettivo del magazzino, in quanto «scarica» per prime le scorte acquistate per ultime (verosimilmente a prezzi superiori di quelle acquistate precedentemente); il sistema Fifo, invece, tende ad aumentare gli utili.

Una delle principali particolarità delle corporation è rappresentata dal trattamento dei **dividendi**. Infatti, i dividendi su partecipazioni in altre corporation residenti, consentono, di regola, di beneficiare di una deduzione sul reddito pari al 70% ovvero all'80% (e in particolari casi anche pari al 100% del dividendo percepito dalla corporation) dei dividendi ricevuti, a seconda dell'entità della partecipazione (meno del 20%, 20% e oltre). Questo meccanismo consente di limitare parzialmente il fenomeno di doppia tassazione cui sono soggetti gli azionisti di una corporation. La deduzione non spetta per i dividendi provenienti da taluni soggetti tra cui i *real estate investment trust* e le corporation esenti dall'imposta federale ai sensi delle sezioni 501 e 522 dell'*Internal Revenue Code*.

La deduzione sui dividendi percepiti spetta generalmente con i seguenti limiti:

■ fino all'80% della differenza tra il reddito imponibile e il 100% della deduzione consentita, per i dividendi provenienti da società partecipate almeno al 20%;

■ fino al 70% della differenza tra il reddito imponibile e il 100% della deduzione consentita, per i dividendi provenienti da società partecipate per meno del 20%.

I **prestiti a condizioni inferiori al mercato** (*below market loan*) infruttiferi o a tassi inferiori al *federal rate* generalmente sono trattati come operazioni complesse costituite da prestito ad un tasso pari al *federal rate* e da un pagamento addizionale che di volta in volta potrà configurare una donazione, un dividendo, un capital gain, una compensazione o un altro tipo di negozio.

Qui di seguito viene riportato un **esempio di calcolo del reddito imponibile** per una corporation residente statunitense:

Voci	Dollari
• Ricavi di vendita	2.500.000
• Costo del venduto	(1.500.000)
• Utile lordo operativo	1.000.000
• Interessi attivi	100.000
• Dividendi (da corporation residente)	100.000
• Reddito lordo complessivo	1.200.000
• Deduzioni	
• Spese operative	(90.000)
• Ammortamenti	(40.000)
• Interessi passivi	(10.000)
• Imposte e tasse statali e locali	(10.000)

• Contributi (4)	(50.000)
• Totale deduzioni	(200.000)
• Reddito prima delle deduzioni speciali	(1.000.000)
• Deduzione per i dividendi percepiti (80% dei dividendi percepiti con il limite dell'80% del reddito prima delle deduzioni speciali)	(80.000)
• Reddito imponibile (taxable income)	920.000

## Deducibilità delle perdite

Se in un determinato periodo d'imposta una corporation consegue una perdita (*net operating loss - Nol*) anziché un utile, tale risultato negativo può essere riportato sia indietro ai due periodi di imposta precedenti, sia in avanti ai successivi venti periodi, in compensazione di qualunque reddito imponibile.

In caso di **perdite**, il limite di deduzione sui dividendi ricevuti da altre corporation nazionali (70% o 80% della differenza tra reddito imponibile e l'intera deduzione) non si applica.

A titolo di esempio si supponga che una corporation abbia una perdita operativa di 25.000 dollari e riceva un dividendo da una collegata, partecipata al 20%, di 100.000 dollari. Il suo reddito imponibile è (- 25.000 + 100.000=) 75.000 dollari, prima della deduzione per i dividendi. Se prende l'intera deduzione (80.000) e la compara con la perdita operativa, ottiene una Nol pari a 5.000. In questo caso il limite dell'80% del reddito non va applicato.

A partire dal 1987, il riporto delle perdite è soggetto ad alcune limitazioni nel caso di **cambiamento di proprietà**, al fine di scoraggiare l'utilizzo meramente strumentale di società con rilevanti perdite fiscali per il conseguimento di indebiti risparmi di imposta.

## Le distribuzioni agli azionisti

Le distribuzioni effettuate da una corporation ai propri azionisti in proporzione alla **frazione di capitale da ciascuno posseduta**, possono avere ad oggetto denaro - che è l'ipotesi più frequente - ma anche azioni o altri beni.

L'ammontare della distribuzione, in genere, è dato dall'importo in denaro complessivamente corrisposto agli azionisti e dall'effettivo valore di mercato (*fair market value - Fmv*) di qualunque altro bene a questi trasferito. In ogni caso, l'ammontare complessivo è ridotto dalle eventuali passività accollate agli azionisti (ove, naturalmente, risultino connesse alla distribuzione), così come da ogni eventuale passività gravante sui beni distribuiti.

In caso di distribuzione di beni, poi, il loro effettivo valore di mercato (*Fmv*) diventerà la *basis* degli azionisti per quei beni.

Una distribuzione normalmente non fa emergere in capo alla corporation utili o perdite di sorta, né quest'ultima ha titolo per beneficiare di detrazioni sulla base dei valori assegnati agli azionisti.

Nella misura in cui una *corporate distribution* agli azionisti rappresenta una distribuzione di utili e profitti (*earning & profit - E&P*) conseguiti nell'esercizio corrente

(*current E&P*) o accumulati negli esercizi precedenti (*accumulated E&P*), è trattata come una **distribuzione di dividendi**.

Negli altri casi - cioè quando non rappresenta *earning & profit* - viene considerata come **rimborso sul capitale** e ha l'effetto di ridurre la *adjusted basis* (cioè il valore iniziale) delle azioni in capo agli azionisti.

Qualora, poi, la corporation distribuisce agli azionisti valori superiori alla *adjusted basis* delle azioni, sempre che non siano riconducibili a distribuzioni di E&P, tale eccedenza è considerata un *capital gain*.

Pertanto, la distribuzione da parte di una corporation statunitense ai propri azionisti, può rappresentare alternativamente un dividendo imponibile secondo le aliquote ordinarie, un rimborso del capitale conferito non imponibile ovvero un *capital gain* soggetto al trattamento fiscale «preferenziale».

Nelle distribuzioni, l'E&P corrente viene considerato per primo. Infatti, se in un dato esercizio il valore dell'E&P della società è maggiore delle distribuzioni effettuate durante l'anno, tutte queste erogazioni sono considerate distribuzione di E&P corrente. Se, invece, l'E&P corrente della società è inferiore all'importo totale delle distribuzioni effettuate nell'anno, una parte (o tutto) l'importo di ciascuna distribuzione è considerata come una erogazione di E&P accumulati negli esercizi precedenti.

In particolare, **in presenza di E&P correnti**, la quota riferibile agli E&P anteriori si desume dal seguente conteggio:

■ si divide l'E&P corrente per il totale delle distribuzioni avvenute nell'esercizio;

■ si moltiplica il valore ogni distribuzione per il rapporto ricavato dalla prima operazione per trovare la quota di ogni distribuzione riconducibile a E&P correnti;

■ l'eccedenza su ogni distribuzione è considerata distribuzione di E&P accumulati in esercizi precedenti;

■ in caso di esaurimento degli E&P precedenti, la restante parte di ogni distribuzione è considerata un rimborso di capitale e riduce il valore della *adjusted basis* delle azioni;

■ l'ulteriore eventuale eccedenza rispetto al valore della *adjusted basis* costituisce per l'azionista un *capital gain* (da vendita o scambio della partecipazione).

Nel caso, invece, di **assenza di E&P correnti**, gli E&P accumulati in passato risultano assegnati agli azionisti secondo i criteri qui di seguito illustrati:

■ se l'E&P corrente è minore di zero, tale risultato negativo va attribuito a ogni distribuzione fatta nell'anno;

■ si calcola l'E&P accumulato disponibile alla data di ogni distribuzione sottraendo l'ammontare pro-rata di E&P corrente (negativo) dall'E&P accumulato;

■ si tratta ogni distribuzione come una distribuzione di questo E&P rettificato;

■ se gli E&P accumulati si azzerano, la restante parte è

### Nota:

(4) Il plafond di deducibilità dei contributi, nel caso specifico, è dato dalla seguente formula:

- reddito al lordo dei contributi = 1.000.000 + 50.000 = 1.050.000

- plafond di deducibilità dei contributi = 10% x 1.050.000 = 105.000

trattata prima come rimborso di capitale (e riduce la *adjusted basis*) e successivamente come capital gain. Si supponga, ad esempio, che una corporation abbia un E&P corrente a fine anno negativo per 10.000 dollari, E&P accumulati da esercizi precedenti per 20.000 dollari e nell'anno effettui quattro distribuzioni (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) dell'importo di 4.000 dollari ciascuna. La seguente tabella mostra come calcolare l'E&P *accumulated* disponibile per ogni distribuzione:

<b>Distribuzione 31 marzo</b>	
• E&P accumulated	20.000
• Pro-rated current E&P (10.000 x 4.000 / 16.000)	(2.500)
• E&P accumulated disponibile	17.500
• Ammontare distribuzione per dividendo	(4.000)
<b>Distribuzione 30 giugno</b>	
• E&P accumulated	13.500
• Pro-rated current E&P (10.000 x 4.000 / 16.000)	(2.500)
• E&P accumulated disponibile	11.000
• Ammontare distribuzione per dividendo	(4.000)
<b>Distribuzione 30 settembre</b>	
• E&P accumulated	7.000
• Pro-rated current E&P (10.000 x 4.000 / 16.000)	(2.500)
• E&P accumulated disponibile	4.500
• Ammontare distribuzione per dividendo	(4.000)
<b>Distribuzione 31 marzo</b>	
• E&P accumulated	500
• Pro-rated current E&P (10.000 x 4.000 / 16.000)	(2.500)
• E&P accumulated disponibile	(2.000)
• Ammontare distribuzione per dividendo	-
• Ammontare distribuzione per rimborso di capitale o capital gain	4.000
• E&P accumulated finale	(2.000)

Poiché, come si è già detto, la distribuzione non può costituire - per definizione - un onere deducibile dal reddito dell'ente erogante, può accadere che una corporation cerchi di dissimulare tali erogazioni con altre transazioni apparentemente configurabili come costi aziendali deducibili dal reddito. Tali operazioni vengono comunemente definite *constructive distribution* e, ove a seguito di verifiche degli organi ispettivi dell'Irs ne venisse accertata l'esistenza, sono trattate alla stregua di **distribuzioni di dividendo agli azionisti**. Qui di seguito sono forniti alcuni esempi:

■ **prestiti a condizioni fuori mercato** (*below market loan*) - se una corporation concede ai propri azionisti prestiti infruttiferi o a tassi inferiori al *federal rate*, la differen-

za potrebbe essere valutata come una distribuzione di dividendo agli azionisti;

■ **canoni di locazione sproporzionati** - se una corporation corrisponde canoni di locazione di entità sproporzionata per l'uso di beni degli azionisti, l'eccedenza rispetto all'effettivo valore di mercato dei canoni può essere giudicata una distribuzione agli azionisti.

Altre ipotesi di *constructive distribution* si possono verificare, ad esempio, in caso di corresponsione di retribuzioni sproporzionate a dipendenti e collaboratori della società che siano anche azionisti e in caso di immotivate remissioni di debiti e altre passività degli azionisti.

### Accumulated Earning Tax

Una corporation può accantonare utili in previsione di una futura espansione o per altri ragioni economiche; tuttavia, se accumula negli anni un ammontare di utili ritenuto irragionevolmente eccessivo rispetto alle esigenze, l'eccedenza può essere soggetta alla cosiddetta *Accumulated Earning Tax* ad un'aliquota pari al **39,1%** (2001). L'importo massimo di utili annualmente accantonabili è, in ipotesi normale, di 250.000 dollari. Oltre tale limite devono sussistere valide e comprovate ragioni economiche (supportate, per esempio, da piani di sviluppo aziendale) per giustificare l'accantonamento di utili e non incorrere nella *Accumulated Earning Tax*.

### Dividendi in azioni

La distribuzione, da parte di una corporation, di proprie azioni agli azionisti è comunemente conosciuta come *stock dividend* mentre la distribuzione, sempre agli azionisti, di diritti ad acquistare azioni della corporation è invece nota come *stock option*.

Generalmente l'assegnazione agli azionisti di *stock dividend* e *stock option* non sono eventi imponibili in capo agli azionisti. Nel caso di *stock dividend*, in particolare, la *adjusted basis* degli azionisti dovrà essere ripartita tra i due gruppi di azioni (vecchi e nuovi titoli).

Vi sono tuttavia alcune distribuzioni di dividendi in azioni che, a causa dei particolari criteri e delle regole di assegnazione, risultano fiscalmente rilevanti in capo agli azionisti. Tra queste si evidenziano:

- le distribuzioni di dividendi per le quali l'azionista può scegliere il pagamento in denaro alternativamente alle azioni (o ai diritti);
- le distribuzioni in cui alcuni azionisti ricevono azioni ordinarie ed altri azioni privilegiate;
- le distribuzioni di dividendi in azioni su azioni privilegiate;
- le distribuzioni in azioni privilegiate convertibili;
- ogni altra distribuzione che evidenzia sproporzioni ovvero disparità di trattamento tra soggetti con eguali diritti.

### Il rimborso e l'acquisto di azioni proprie

Il rimborso agli azionisti di azioni della corporation può essere trattato come una distribuzione di dividendi o una restituzione di capitale. Il riacquisto di azioni proprie da parte della corporation, invece, viene trattato come un dividendo, a meno che l'azionista non

abbia completamente estinto o sostanzialmente diminuito la propria partecipazione nella corporation. Un *pro rata repurchase* nei confronti di tutti gli azionisti è sempre trattato come un dividendo, a meno che la corporation non sia oggetto di parziale liquidazione. In caso di **riacquisto non proporzionale di azioni** da parte di una public corporation viene trattato come un rimborso di capitale, il che significa che qualunque importo eccedente la *basis* dell'azionista costituisce capital gain. Diversamente, il parziale riacquisto delle azioni di un solo azionista in una corporation «chiusa» configura, normalmente, una distribuzione di dividendi ordinari.

## Conferimenti

Il conferimento di beni (o beni e denaro) in una corporation in cambio di azioni di quest'ultima, non costituisce una fattispecie imponibile se il conferente (o i conferenti), per effetto dell'operazione, acquisiscono il **controllo della società** «beneficiaria». Affinché si realizzi il controllo, occorre che il conferente possieda, immediatamente dopo lo scambio, almeno l'80% dei diritti di voto sulle diverse categorie di azioni esistenti con diritto di voto e l'80% del capitale rappresentato da azioni senza diritto di voto (se esistenti).

Si supponga, ad esempio, che due soggetti A e B acquistino beni per un valore di 100.000 dollari e che successivamente, quando il valore di mercato dei beni acquistati da A e B sia aumentato a 300.000 dollari, decidano di trasferire tale patrimonio in una corporation in cambio di tutte le azioni di questa (che valgono appunto 300.000 dollari). In questo caso, nessun utile è riconosciuto in capo ai soggetti A e B.

Se, invece, A e B trasferissero i medesimi beni (la cui *basis* per A e B è pari a 100.000 dollari) ad una società in cambio del 75% delle azioni di questa (valutate - a prezzi di mercato - 300.000 dollari) A e B realizzerebbero un provento imponibile (*rectius* un capital gain) pari a  $(300.000 - 100.000) = 200.000$  dollari.

In ipotesi di più conferenti ai quali venissero attribuite azioni della beneficiaria in proporzioni diverse rispetto alle quote di possesso dei beni conferiti, l'operazione potrebbe essere inquadrata dall'amministrazione fiscale (Irs) come un'operazione complessa composta da un iniziale conferimento in termini proporzionali e da successive operazioni di altra natura (donazioni, cessioni, ecc.) tra i conferenti.

Qualora i conferenti ricevano, oltre alle azioni della società, denaro o altri beni, l'ammontare in denaro e l'effettivo valore di mercato dei beni ricevuti, ha rilevanza fiscale.

Anche l'attribuzione di **azioni senza diritto di voto** viene trattata alla stregua degli altri beni e pertanto può realizzarsi un reddito imponibile in capo ai conferenti. Nel caso in cui la corporation beneficiaria si accolli anche alcune passività del conferente (o dei conferenti) l'operazione di conferimento mantiene, generalmente, la propria irrilevanza fiscale nei confronti dei conferenti.

Nell'ipotesi che il conferente realizzi una perdita nello scambio «beni contro azioni», detta perdita sarà fiscalmente riconosciuta in capo al conferente solo a condizione che non detenga, direttamente o indirettamente, più del 50% del capitale della corporation.

Per effetto di un'operazione di conferimento, i conferenti assumono la *adjusted basis* dei beni conferiti come loro *basis* nelle azioni ricevute.

## Liquidazione

La completa liquidazione di una corporation (per effetto della quale i cespiti aziendali, in maniera più o meno diretta, vengono assegnati pro-quota agli azionisti contro il ritiro dei titoli azionari) rappresenta un evento imponibile.

In genere, il realizzo degli *asset* produce utili o perdite fiscalmente rilevanti in capo alla società. In ogni caso, anche l'eventuale assegnazione diretta di quegli stessi beni agli azionisti dovrebbe produrre utili o perdite in capo alla società.

Gli azionisti, inoltre, sono soggetti a tassazione sulla differenza, se positiva, tra il valore di quanto ricevuto (in denaro o in beni) nella liquidazione e la loro *cost basis* nelle azioni. Nel caso di assegnazione di beni, la base degli azionisti negli *asset* ricevuti è costituita dal loro **effettivo valore di mercato al momento della liquidazione**.

Una particolarità, in questo senso, è rappresentata dalle *subsidiary* (da intendersi, in questo contesto, come società controllate almeno all'80% da un'altra società). Queste società infatti possono essere liquidate nell'ambito della società-madre senza che ciò abbia alcuna rilevanza fiscale. La società-figlia non dovrà pertanto dichiarare alcun utile o perdita sulla distribuzione dei propri beni alla società-madre e quest'ultima non dichiarerà alcun utile o perdita sul rimborso delle azioni. Sui beni acquisiti dalla liquidazione, la società-madre eredita le medesime *basis* di costo della *subsidiary*, così come ogni utile o perdita latente incorporata nei medesimi.

Tuttavia, qualora l'acquisto dei beni della *subsidiary* da parte della società-madre fosse recente e la «base» di costo delle azioni risultasse, proprio per ciò, notevolmente più alta della «base» di costo dei beni nella società-figlia, la società-madre potrà optare per l'aumento della «base» dei beni della *subsidiary*, configurando l'operazione come una vera e propria **vendita di asset nell'ambito di una transazione imponibile**; in questo caso la «base» della società-madre nei beni acquisiti sarà rappresentata dal loro effettivo valore di mercato.

## Riorganizzazioni

Quando una corporation intende acquisire un'altra corporation, lo può fare essenzialmente in due modi: acquistando i beni della corporation target oppure rilevandone il pacchetto azionario di controllo. Ciò può inoltre essere effettuato con operazioni fiscalmente rilevanti o meno. Sebbene la maggior parte delle *corporate merger* negli Stati Uniti siano strutturate come operazioni tax-free (cioè non fiscalmente rilevanti), alcune operazioni di riorganizzazione societaria non lo sono.

La normativa statunitense, in materia, risulta piuttosto complessa e rigorosa.

In ogni caso, il vantaggio fiscale legato alla realizzazione di riorganizzazioni *non-taxable* condiziona in modo assoluto le **ristrutturazioni aziendali** negli Stati Uniti.



L'acquisto in denaro da parte di una corporation delle azioni o dei beni di un'altra corporation costituisce sempre un evento fiscalmente rilevante. Infatti, nel caso di cessione dei beni aziendali, la corporation cedente dovrà dichiarare gli utili o le perdite conseguite dalla vendita e gli azionisti della medesima, in caso di successiva messa in liquidazione, dovranno dichiarare gli utili o le perdite, fiscalmente rilevanti, sul rimborso delle azioni.

Qualora l'oggetto della compravendita sia costituito direttamente dalle azioni della società target, gli azionisti cedenti dovranno dichiarare gli utili o le perdite conseguiti per effetto della cessione delle proprie partecipazioni.

Altra importante conseguenza delle riorganizzazioni in forma di vendita è che le caratteristiche fiscali della corporation oggetto di acquisizione vengono meno. Tra queste, la più importante è rappresentata dall'**annullamento delle eventuali perdite fiscali** conseguite dalla corporation target negli esercizi precedenti e non ancora utilizzate.

È possibile distinguere sette diverse tipologie di riorganizzazioni fiscalmente non rilevanti; tutte si basano sul concetto che la corporation superstite deve essere una continuazione della corporation oggetto di acquisizione e che gli azionisti di quest'ultima posseggano sempre le medesime quantità (o quantità simili).

Più in dettaglio, devono sussistere i seguenti due requisiti generali:

■ l'attività della corporation oggetto di acquisizione deve proseguire nella corporation superstite;

■ gli azionisti della corporation oggetto di acquisizione devono continuare ad avere un rapporto di partecipazione azionaria nella corporation superstite.

Ogni tipo di riorganizzazione, poi, si caratterizza per la presenza di ulteriori specifici requisiti il cui venir meno comporta l'assoggettamento dell'operazione a tassazione:

■ **Riorganizzazione «tipo A»** - Si tratta della «*statutory merger*» o «*consolidation*» che si sostanzia nell'unione di due o più corporation secondo le leggi di uno degli Stati federali. Agli azionisti della o delle corporation oggetto di acquisizione devono essere assegnate esclusivamente azioni; pertanto l'eventuale assegnazione, ad esempio, di obbligazioni non soddisferebbe il requisito della continuità del rapporto di partecipazione. La fusione può essere attuata anche per il tramite di una *subsidiary* già esistente (la quale si fonderà con la *corporation target*) ovvero appositamente costituita allo scopo di trasferire i beni della corporation oggetto di acquisizione.

■ **Riorganizzazione «tipo B»** - In questo tipo di riorganizzazione, anche definita «*stock for stock*» («azioni-contro-azioni»), la acquirente ottiene il controllo della corporation target trasferendo proprie azioni direttamente agli azionisti della target, in cambio di almeno l'80% delle azioni di quest'ultima. La contropartita da assegnare agli azionisti della target deve essere rappresentata da azioni con diritto di voto della corporation acquirente o della sua società-madre. Le azioni della target potranno essere successivamente trasferite ad una sussidiaria dell'acquirente ovvero alla sua società-madre.

■ **Riorganizzazione «tipo C»** - È il caso della riorganizzazione «*stock for asset*» («azioni-contro-beni»); in tale

fattispecie, la corporation acquirente deve ottenere sostanzialmente tutti i beni della corporation target contro l'assegnazione di proprie azioni con diritto di voto o di azioni della propria società-madre. L'acquirente può acquisire fino al 20% dei beni della corporation target per contanti oppure assegnando altri beni e può anche accollarsi le passività della target. Quest'ultima deve essere successivamente liquidata ed ai suoi azionisti vanno attribuite azioni della corporation acquirente. Per acquisire i beni della corporation target possono essere impiegate anche azioni di una sussidiaria dell'acquirente; parimenti, gli *asset* acquisiti possono essere eventualmente trasferiti ad una sussidiaria dell'acquirente o alla sua società-madre.

■ **Riorganizzazione «tipo D»** - Si tratta di una riorganizzazione «*asset for stock*» («beni-contro-azioni») e viene generalmente utilizzata per frazionare una corporation. Questa trasferisce tutti o parte dei suoi beni ad una corporation beneficiaria in cambio delle azioni di quest'ultima che devono successivamente essere trasferite agli azionisti della società da scorporare. Per esempio, se una corporation A svolgesse due attività e per qualsiasi ragione ritenesse opportuno gestirne una delle due in una corporation distinta, potrà realizzare ciò trasferendo una delle attività ad una nuova sussidiaria B in cambio delle azioni di B che poi saranno assegnate agli azionisti di A. Alcuni o tutti gli azionisti di A continueranno a possedere l'attività scorporata, ma attraverso una nuova corporation.

■ **Riorganizzazione «tipo E»** - Una corporation può anche modificare la struttura del proprio capitale senza impatto fiscale; infatti, questo tipo di riorganizzazione consiste in una «ricapitalizzazione» di una società attraverso uno scambio azioni-contro-azioni, obbligazioni-contro-obbligazioni o obbligazioni-contro-azioni.

■ **Riorganizzazione «tipo F»** - Consiste nella ricostituzione di una corporation finalizzata unicamente al cambiamento della denominazione, della forma sociale o del luogo di costituzione; tale operazione non ha effetti fiscali a condizione che sia coinvolta una sola corporation.

■ **Riorganizzazione «tipo G»** - Si tratta di una riorganizzazione nell'ambito di una procedura fallimentare e, in quanto tale, avviene in esenzione fiscale; è il caso, ad esempio, di una corporation che, in seguito a fallimento, deve trasferire i suoi beni ad una nuova corporation per la ripresa dell'attività precedentemente svolta, contro assegnazione delle azioni della neo-costituita.

Tutti i tipi di riorganizzazione sopra elencati danno luogo al **medesimo trattamento fiscale**: lo scambio di azioni e titoli di una corporation contro azioni e titoli di un'altra non è fiscalmente rilevante per gli azionisti partecipanti all'operazione, la *basis* delle vecchie azioni si trasferisce nelle nuove e la tassazione degli utili precedentemente maturati (o la deducibilità delle perdite) è rinviata al futuro. Tuttavia, nell'ipotesi in cui gli azionisti ricevano dalla corporation denaro o altri beni, tali distribuzioni risultano imponibili come dividendi ordinari oppure come capital gain.

Il trasferimento di proprietà dei beni contro azioni non fa realizzare alcun utile o perdita sui beni medesimi che conserveranno nell'acquirente (o beneficiaria) la stessa base fiscale che avevano precedentemente.

L'acquirente (o beneficiaria), inoltre, conserverà gran parte degli attributi fiscali della corporation target come, ad esempio, il conteggio dell'E&P (*earnings and profits*) e le pregresse perdite fiscali (sebbene, come già detto, esistano vincoli normativi all'utilizzo delle perdite per evitare l'utilizzo strumentale delle acquisizioni della corporation in perdita).

### Tassazione consolidata

Entro certi limiti, gli Stati Uniti utilizzano un concetto di unità fiscale, che permette alle corporation collegate di presentare un'unica dichiarazione consolidata. Ciò significa che le corporation appartenenti ad un gruppo vengono trattate come un'unica entità fiscale in base al principio che, sebbene un'attività commerciale unitaria possa essere suddivisa in più entità giuridiche per ragioni economico-commerciali, può comunque essere trattata come un'unica entità sotto il profilo fiscale. La decisione di presentare una dichiarazione consolidata rappresenta una scelta ed è generalmente irrevocabile. In tal caso, tutte le società affiliate sono solidalmente responsabili per il debito fiscale complessivo derivante dalla somma dei redditi di tutte le entità del gruppo.

Per presentare la dichiarazione consolidata, normalmente, **la capogruppo deve possedere almeno l'80 % del capitale** (e dei diritti di voto) **di una sussidiaria**, mentre l'80% di tutte le altre corporation deve essere posseduto da una o più società del gruppo. Il reddito combinato viene calcolato senza prendere in considerazione i trasferimenti, gli utili e le perdite infra-gruppo. Il principale vantaggio della tassazione consolidata è che le perdite fiscali di una o più corporation possono essere utilizzate per compensare i profitti delle altre. È stato sviluppato uno straordinario complesso di norme per calcolare il reddito totale del gruppo e per mantenere costante la base del valore corrente delle azioni (5).

### Imposizione fiscale federale delle partnership

Una partnership è un'organizzazione **priva di personalità giuridica**, composta da almeno due soggetti, attraverso cui viene svolta un'attività economica. Negli Stati Uniti la partnership non è un'entità tassabile ma viene trattata come una *pass through entity*, ovvero un'entità trasparente nella quale il reddito o la perdita prodotti assumono rilevanza unicamente in capo ai soci.

Prima del 1997, il metodo utilizzato dall'Irs per individuare le organizzazioni che potevano essere qualificate come partnership era basato su un test a quattro fattori, corrispondenti alle quattro principali caratteristiche della corporation:

- continuità di esistenza (intesa come durata non rigidamente predeterminata);
- gestione centralizzata;
- libero trasferimento della partecipazione sociale;
- responsabilità dei soci limitata.

Se un'organizzazione possedeva più di due delle seguenti caratteristiche veniva classificata una corporation; altrimenti era considerata ai fini fiscali una partnership.

Il criterio utilizzato risultava però di difficile applicazione, in modo particolare ad alcune forme organizzative

ibride sorte negli ultimi anni, e il controllo era facilmente eludibile. Pertanto, il *Department of the Treasury*, a partire dal 1997, ha abbandonato tale approccio, a favore di una nuova regola che va sotto il nome di «*check the box regulation*» (6). Il nuovo metodo **lascia al contribuente la scelta sul trattamento fiscale a cui assoggettarsi**, semplicemente barrando la casella contenuta in un apposito formulario (*Form 8832*).

Ciò significa che un'organizzazione sorta dopo il 1996 è classificata come partnership ai fini della *Federal tax* se è formata da almeno due membri e se non rientra in una determinata **lista di organizzazioni**, tra cui le seguenti:

- organizzazioni sorte in base ad una legge federale o statale che riconosca alle stesse la formale costituzione o le designi come corporation o come *body corporate* o *body politic* o *joint-stock company* o *joint-stock association*;
- compagnie di assicurazione;
- alcune banche;
- organizzazioni interamente possedute da uno Stato o un governo locale;
- organizzazioni che in base alle norme dell'*Internal Revenue Code* devono essere tassate come corporation (ad esempio alcune *publicly traded partnership*);
- alcune organizzazioni straniere;
- oltre a qualsiasi altra organizzazione che ha scelto di classificarsi come corporation compilando il *Form 8832*.

### Tassazione del reddito

Anche se la partnership non è autonomamente soggetta a tassazione, deve comunque calcolare i propri ricavi, gli utili, le spese deducibili e le altre perdite. Il Codice richiede, infatti, che sia la partnership stessa a calcolare il suo reddito imponibile, nello stesso modo in cui lo calcola qualsiasi altro soggetto, pur con qualche eccezione. Infatti, poiché alcune di queste imposte hanno conseguenze fiscali differenti in capo ai diversi soci, devono essere dichiarate separatamente. È il caso, ad esempio, delle **perdite di capitale** che vanno dichiarate separatamente per dar modo ad ogni socio di sommarle alle eventuali proprie perdite di capitale e determinare l'importo effettivamente deducibile. Lo stesso vale per il caso dei **contributi a scopo caritatevole**. Tutti gli altri oneri e proventi della partnership, invece, vengono computati insieme e determinano il reddito dichiarato non separatamente (*non-separately stated income*).

### Ripartizione delle quote

I soci devono dichiarare annualmente la quota di spettanza del reddito prodotto dalla partnership, indipendentemente dalla circostanza che tale reddito venga effettivamente distribuito. La quota di partecipazione

#### Note:

(5) Cfr. Dickinson Martin B., *Federal Income Tax, Code and Regulations*, Cch, 2001.

(6) Cfr. G.M. Dalla Verità e S. Zattoni, «Affari e commercio con gli Stati Uniti», in *Commercio internazionale* nn. 20-21/2000, Ipsa.

agli utili e alle perdite viene normalmente stabilita dai **patti sociali**. Se non è prevista nell'atto costitutivo, l'*Internal Revenue Code* stabilisce che venga determinata in base all'**effettiva partecipazione del socio alla gestione della società**. In ogni caso, sono consentite le cosiddette *special allocation*, cioè attribuzioni di talune componenti di reddito o di spesa ai soci con criteri speciali. Le attribuzioni speciali rendono la partnership estremamente flessibile - e questo spiega il grande interesse che suscita questa forma di organizzazione - ma danno anche adito ad abusi. Gran parte della complessità che caratterizza la gestione fiscale delle partnership dipende proprio dalla difficoltà di determinare se un'attribuzione speciale verrà riconosciuta o meno dall'Irs.

Il Codice fiscale statunitense ha introdotto alcune limitazioni alle *special allocation*, proprio al fine di evitare che le componenti di reddito della partnership vengano attribuite ai soci con criteri arbitrari al solo scopo di eludere le imposte dovute. La norma più significativa in tal senso è quella che stabilisce il **disconoscimento delle allocation** se queste non hanno un effetto economico sostanziale (*substantial economic effect*).

Un'attribuzione ha un effetto economico sostanziale se risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- esiste una ragionevole possibilità che l'attribuzione abbia un'influenza sostanziale sulla quota di reddito o perdita spettante al socio, indipendentemente da conseguenze fiscali;

- il socio in favore del quale è fatta l'attribuzione attualmente fruisce del beneficio o sopporta il peso relativo alla speciale attribuzione.

## Conferimenti

L'apporto di denaro o di beni (come ad esempio immobili, scorte di magazzino, crediti, titoli, beni intangibili, ecc.) in una partnership in cambio di una quota di partecipazione nella stessa non rappresenta un evento imponibile, né per la società, né per il socio. Ciò vale sia per il caso di partnership in formazione che per quella già operante. **Il periodo di possesso del bene da parte della società comprenderà anche il precedente periodo di possesso da parte del socio.** La *basis* fiscale del socio nei beni conferiti diventa la *basis* della sua quota di partecipazione nella partnership e la *basis* dei beni nella partnership.

Le passività della partnership, inclusi i debiti senza regresso, aumentano la *basis* dei soci nelle quote di partecipazione. Pertanto, se un bene della partnership fosse soggetto, ad esempio, ad una passività senza regresso, ciascun socio aumenterà la *basis* della propria partecipazione per la sua quota di passività. Viceversa, il rimborso di una passività della partnership riduce la *basis* di ciascun socio.

Un socio può acquistare una quota di partecipazione al capitale o agli utili della partnership in cambio di servizi prestati (o da prestare) alla società. In tal caso il **corrispettivo ricevuto per i servizi sotto forma di partecipazione non costituisce per il socio reddito imponibile**. Ovviamente, questo particolare trattamento non si applica quando il socio pone in essere un'operazione commerciale in contropartita con la partnership, non in qualità di socio ma, ad esempio, come collaboratore, fornitore o finanziatore; in tal caso l'operazione viene trattata secondo le norme ordinarie e per-

tanto il corrispettivo convenuto tra le parti costituirà un **onere deducibile** per la partnership ed un provento imponibile per il socio.

## Deducibilità delle perdite

La deducibilità delle perdite della partnership in capo al socio non può eccedere il valore della *basis* della sua quota di partecipazione nella partnership. Bisogna ricordare, tuttavia, che la base fiscale comprende anche - per la quota attribuibile al socio - le passività della partnership (incluse quelle senza regresso). Questa norma consente pertanto **ai soci illimitatamente responsabili di poter ottenere apprezzabili deduzioni** (per ammortamenti, interessi, ecc.) anche senza alcun effettivo esborso di denaro. Infine, per quanto concerne i soci a responsabilità limitata di una *limited partnership*, la perdita deducibile non può eccedere il totale dei conferimenti effettuati.

## Distribuzioni

La distribuzione in denaro ad un socio costituisce un evento imponibile solo nella misura in cui risulti superiore alla base della sua quota di partecipazione nella partnership. La distribuzione di beni non è imponibile se non nel caso di **liquidazione della partnership**. Sia nel caso di distribuzione in denaro che nel caso di assegnazione di beni, la base della quota di partecipazione nella partnership viene ridotta dal denaro o dalla base dei beni ricevuti. Se si eccede la base della quota di partecipazione, la differenza è considerata un *capital gain* imponibile.

## Vendita o acquisizione di quote di partecipazioni

Anche se generalmente la cessione di una quota in una partnership non ha conseguenze sulla partnership stessa, nel caso in cui più del 50% della partecipazione al capitale ed agli utili della partnership venga trasferito in un periodo di 12 mesi, la partnership viene a cessare. Non si tratta di un evento imponibile per la partnership, ma è come se la società avesse distribuito tutti i suoi beni ai soci, il che può rappresentare un presupposto per la tassazione in capo agli stessi nella misura in cui il valore teorico ricevuto ecceda la base della quota di partecipazione.

**Dalla cessione di uno o più beni della partnership**, i soci conseguono generalmente un utile o una perdita di capitale. Tuttavia, nel caso in cui l'oggetto della cessione sia rappresentato da crediti commerciali o da scorte di magazzino della partnership, l'eventuale utile realizzato dovrà essere dichiarato come reddito ordinario - e non come *capital gain* - al fine di prevenire eventuali utilizzi strumentali delle partnership volti ad eludere la tassazione del reddito ordinario.

**Il cessionario di una quota di partecipazione in una partnership assume una base pari al corrispettivo pagato per la stessa.** La base dei beni della partnership non cambia, a meno che non si opti per un parziale incremento della base dei beni della partnership per tenere conto della cessione di quota assoggettata a tassazione. Tale opportunità è concessa per favorire il socio entrante che, da una parte, ha acquistato la quota di partecipazione al valore corrente di mercato e, dall'al-

tra, detiene una quota ideale di beni della partnership che possono avere una base ben inferiore. Naturalmente, i soci che già fanno parte della partnership non sono interessati a tale operazione (7).

## Imposizione federale di altre entità «flow through»: le «S-corporation»

Sebbene gli Stati Uniti abbiano un sistema di doppia tassazione delle corporation, questo possiede una forma, seppur limitata, di attenuazione nelle «S-corporation». Si tratta di corporation tassate su *pass-through basis*, come le partnership; conseguentemente, **il reddito prodotto dalla società viene tassato una sola volta in capo agli azionisti**, in base all'aliquota effettiva di ciascun percettore.

Come già anticipato in precedenza, non tutte le corporation possono decidere di aderire al *Subchapter S*. Una S-corporation, infatti, non può avere più di 35 azionisti; può avere come azionista un'unica persona fisica - purché non sia uno soggetto straniero non residente - o un estate o alcuni tipi di trust; può emettere una sola tipologia di azioni (con o senza diritto di voto); non può appartenere ad un gruppo. Inoltre, una S-corporation **non può intraprendere alcuni tipi di attività**. Tali restrizioni fanno sì che l'opportunità della tassazione «trasparente» sia riservata alle corporation con una ristretta base azionaria e una struttura di capitale semplice. Malgrado ciò, negli Stati Uniti molte «piccole» corporation optano per questo regime di tassazione alternativo.

Una S-corporation calcola il proprio reddito all'incirca nello stesso modo di una partnership e successivamente riversa tali dati - il reddito dichiarato separatamente e non separatamente, gli utili, le perdite, le detrazioni ed i crediti - direttamente in capo agli azionisti. L'azionista non può detrarre un ammontare di perdite superiore alla «base» delle sue azioni. A differenza del partner, la «base» dell'azionista non è aumentata dalla sua quota di indebitamento della società, il che rende la S-corporation una forma d'investimento meno attraente rispetto ad una partnership. L'azionista dichiara la sua quota di reddito, indipendentemente dal fatto che questo sia stato realmente distribuito, ed aumenta conseguentemente la propria «base» nelle azioni della S-corporation. Quando il reddito viene distribuito, risulta imponibile solo per la parte che eccede la «base» dell'azionista nelle azioni.

Dal momento che una S-corporation può aver operato in precedenza come una «C-corporation» (cioè come una «normale «corporation») possono sorgere alcuni problemi. In primo luogo, va osservato che la C-corporation deve tenere un conto cumulativo degli *earnings and profits* (E&P) che dia evidenza del reddito che è stato soggetto a tassazione a livello societario, ma non a livello di singolo azionista. Una S-corporation, invece, non ha necessità di procedere a un tale conteggio in quanto tutti i guadagni, siano o meno distribuiti, sono immediatamente tassati in capo a ciascun azionista. Pertanto, quando una C-corporation con un certo valore di E&P sceglie di assoggettarsi alle disposizioni del Subchapter-S, deve continuare ad evidenziare separatamente gli E&P accumulati, di modo tale che, **in caso di distribuzione**, i precedenti profitti siano soggetti

una seconda volta a tassazione. In secondo luogo, l'eventuale cessione di *asset* da parte di una C-corporation è soggetta a tassazione una prima volta a livello societario e poi nuovamente quando il profitto delle cessioni è distribuito agli azionisti. Al fine di evitare un utilizzo strumentale del cambiamento di regime (da C-corporation a S-corporation) finalizzato ad evitare la doppia imposizione sui beni rivalutati, una **ex C-corporation è soggetta ad imposizione sulle plusvalenze latenti su qualunque bene posseduto** alla data della scelta che vengano realizzate nei 10 anni successivi.

La S-corporation, comunque, è a tutti gli effetti una corporation per cui, a differenza della partnership può essere coinvolta in operazioni societarie, quali ad esempio le riorganizzazioni, fiscalmente neutre. Proprio al fine di dirimere le complesse questioni che sorgono quando un'entità *pass-through* utilizza disposizioni riservate alle corporation, negli anni si è sviluppato un complesso sistema di norme principalmente finalizzato ad evitare disparità di trattamenti e comportamenti elusivi.

## Ric, Reit, Remic

Gli Stati Uniti offrono un trattamento «*pass-through*» anche ad un certo numero di corporation con scopi speciali. La *Regulated Investment Company* (*Ric*) è una corporation nazionale il cui **reddito lordo è costituito per almeno il 90% da dividendi**, interessi e utili su titoli, future, diritti di opzione ed operazioni valutarie e **il cui attivo è rappresentato per almeno il 50% da disponibilità liquide e titoli**. Una *Ric* evita l'assoggettamento alla corporate tax federale distribuendo i propri dividendi che saranno tassati in capo agli azionisti.

Un *Real Estate Investment Trust* (*Reit*) (fondo comune d'investimento immobiliare) è una corporation, posseduta da più di 100 persone, **il cui reddito lordo è costituito per almeno il 75% da affitti, interessi su ipoteche e altri utili su beni immobiliari e per almeno il 95% da affitti ed altri passive income**. Un *Reit* ha diritto ad una deduzione sui dividendi pagati - a condizione che distribuisca effettivamente la maggior parte del reddito prodotto - di modo che la tassazione avviene esclusivamente in capo agli azionisti.

Una *Remic*, ovvero un *Real Estate Mortgage Investment Conduit* è un'entità il cui attivo consiste esclusivamente di **ipoteche su proprietà immobiliari**. Non è soggetta a tassazione ma i soggetti partecipanti, a cui è intitolato un importo stabilito del capitale più gli interessi, devono dichiarare quanto agli stessi distribuito come interesse, e gli azionisti ne dichiarano il reddito allo stesso modo di quello di una partnership.

## Trust

Un trust è un'entità in cui una o più persone (i *trustee*) hanno la titolarità legale di beni, mentre i benefici derivanti da tale proprietà (i redditi) sono destinati ad al-

### Nota:

(7) Cfr. Burke Karen C., *Federal Income Taxation of Partners and Partnerships*, West Group, 1999 e Eisenberg Melvin Aron, *Corporations and Other Business Organizations*, Foundation Press, 2000.

tri soggetti. I trust, che sono normalmente utilizzati negli Stati Uniti per la gestione di patrimoni o per fare donazioni a scopo di beneficenza, sono soggetti a due regimi fiscali. Il **trust semplice** (che **non accumula reddito**) ha diritto a dedurre tutto il reddito distribuito ai beneficiari, i quali risultano pertanto gli unici soggetti imponibili. Il trust semplice dunque ha reddito 0 e non è tassato.

Il **trust complesso**, invece (che **può accumulare reddito**) è considerato un'entità imponibile sebbene possa dedurre dal reddito prodotto la parte effettivamente distribuita ai beneficiari. Pertanto, il reddito tassabile di un trust complesso è il reddito accumulato; mentre il reddito distribuito è tassato in capo ai beneficiari (8).

## Estate

Quando una persona muore può crearsi un'entità separata, nota appunto come estate, al fine di **gestire il patrimonio del defunto fino a quando lo stesso non venga trasmesso agli eredi**. Pertanto, l'estate diventa una entità separata, anche se temporaneamente, e quindi autonomamente imponibile. Un *estate* generalmente viene tassato come un *trust* complesso durante il periodo di amministrazione e pertanto qualunque reddito accumulato durante il periodo di imposta non distribuito è tassato in capo all'estate.

## Imposizione fiscale federale delle corporation statunitensi con reddito estero

Una corporation statunitense (costituita negli Stati Uniti) è soggetta all'imposta federale sui redditi con riferimento al suo reddito *worldwide*, senza tenere conto di dove questo venga prodotto. Parimenti, **le perdite sono riconosciute utilizzando il medesimo criterio su base mondiale**. Tuttavia, nel caso in cui una corporation statunitense consegua una perdita estera che riduca il reddito imponibile negli Stati Uniti, tale perdita dovrà essere «recuperata» negli anni successivi quando sopravvengano profitti esteri e tali profitti saranno dichiarati come reddito *Us source*. Tale disposizione è stata emanata in quanto alcuni paesi non consentono il *carryover* delle perdite per compensare futuri redditi, con il risultato che questi redditi futuri saranno soggetti ad imposizione estera (che potrebbe essere oggetto di credito d'imposta).

## Credito per le imposte pagate all'estero

Oltre al normale credito per le imposte pagate all'estero, una corporation statunitense può usufruire di un **credito per le imposte sul reddito pagate all'estero da una società-figlia**, quando quest'ultima distribuisce alla società-madre un dividendo. La società-madre deve possedere almeno il 10% delle azioni della sussidiaria estera. La società-madre dovrà procedere al ricalcolo del dividendo per conteggiare la sua quota di imposte pagate all'estero, dopodiché le spetterà un credito di imposta per tali imposte. Tale credito è usufruibile anche dalle sussidiarie di secondo e terzo livello.

## Trasferimento di beni fuori dagli Stati Uniti

Il trasferimento di beni dagli Stati Uniti ad una corporation straniera in relazione ad un'operazione di **costituzione, riorganizzazione o liquidazione è un evento fiscalmente rilevante solo se produce reddito**; l'eventuale perdita, invece, non è riconosciuta. Questa norma impedisce di differire la tassazione degli utili o di riqualificare la fonte dei redditi attraverso il trasferimento dei beni ad una fonte estera. In qualche caso, la regola appena illustrata non viene applicata ai trasferimenti di beni effettuati da una società estera nell'ambito dell'attività d'impresa.

## Transfer pricing

Uno dei punti maggiormente controversi della legislazione fiscale internazionale americana riguarda i criteri per determinare la congruità dei prezzi di trasferimento infragruppo tra corporation domestiche e consociate estere che non sono soggette all'imposta sul reddito statunitense. È evidente che se una corporation statunitense produttrice cedesse i propri beni ad una sussidiaria estera al **prezzo di costo** (senza realizzare negli Stati Uniti alcun profitto imponibile) e quest'ultima, a sua volta, li distribuisse sui mercati internazionali (diversi dagli Stati Uniti) ad un prezzo in linea con l'effettivo valore di mercato, l'intero profitto dell'attività sarebbe realizzato fuori dagli Stati Uniti e così non assoggettato all'imposizione statunitense (quantomeno fino al momento in cui la sussidiaria straniera non rimpatri i profitti realizzati sotto forma di dividendi pagati alla società-madre residente negli Stati Uniti).

Da sempre oggetto di contesa fra le grandi multinazionali e l'amministrazione finanziaria statunitense, la congruità dei *transfer pricing* infragruppo rappresenta una delle materie per le quali è più difficile individuare una strategia realmente efficace per giungere ad una determinazione del **prezzo di trasferimento** che possa considerarsi realmente oggettiva, ossia tale da evitare, almeno in linea di principio, ogni possibile contenzioso (9).

I problemi nascono principalmente dal fatto che le norme non fissano criteri indiscutibili per determinare il *reasonable profit* ma stabiliscono molto più genericamente che il criterio da applicare in ogni caso sia quello «di un contribuente non vincolato che tratta in condizioni di libera concorrenza con un altro contribuente non vincolato». Il presupposto è che la sussistenza di condizioni di **concorrenza** porti all'individuazione del *reasonable profit* e quindi anche del giusto onere fiscale; ma la difficoltà sta proprio nell'individuare il prezzo in condizioni di libera concorrenza.

Se infatti per i prodotti finiti (o semi finiti) esiste la possibilità di individuare in modo ragionevolmente certo il loro effettivo valore di mercato, per i semila-

### Note:

(8) Cfr. Dickinson Martin B., *Federal Income Tax, Code and Regulations*, Cch, 2001.

(9) M. Fiastrì, *Transfer pricing: l'esperienza statunitense, il contenzioso con il Giappone e la realtà italiana*, Forum, n. 2, 2001.

vorati e, maggiormente per i beni immateriali, tale determinazione è molto complessa. Ne consegue un enorme mole di contenzioso dall'esito sempre assai incerto. La soluzione per uscire da questa situazione di conflittualità esasperata è stata trovata nel *Advance Pricing Agreement (Apa)*, cioè in un **accordo tra le autorità fiscali (Irs) e le aziende** che, partendo da alcuni elementi oggettivi, consente di determinare un prezzo di trasferimento infragruppo che possa essere ritenuto congruo da entrambi le parti. Tale accordo ha infatti posto fine alla maggior parte delle contestazioni fornendo una soluzione di compromesso accettabile sia per l'Irs che per le imprese.

### Norme contro le pratiche illecite

Gli Stati Uniti hanno adottato un certo numero di norme contro le **pratiche illecite** che rendono prive di efficacia altre disposizioni di legge generale e che, essendo state adottate in tempi successivi, spesso si sovrappongono e talvolta risultano in conflitto tra loro. Nella maggior parte dei casi, gli Stati Uniti esercitano una giurisdizione extra-territoriale su persone o entità che altrimenti non sarebbero soggette ad imposta statunitense. Da questo punto di vista la situazione americana è piuttosto insolita (10).

### Società estere di partecipazioni personali

Quando un soggetto statunitense investe in una corporation straniera, gli utili non sono soggetti a tassazione negli Usa fino a quando non siano **rimpatriati sotto forma di dividendi percepiti**. In tal modo, l'imposizione statunitense risulta indefinitamente differita. Le norme sulle *Personal Holding Company (Phc)* permettono quindi di non tenere conto del soggetto societario straniero e di assoggettare ad imposizione gli azionisti statunitensi in base alla quota di reddito annuale della Phc di loro spettanza, indipendentemente dalla riscossione di dividendi.

Una corporation straniera è considerata una Phc, quando il capitale azionario della stessa (inteso come diritti di voto complessivi o come capitale posseduto) è detenuto, direttamente o indirettamente, per più del 50%, da un numero di cittadini statunitensi o residenti Usa non superiore a cinque. Inoltre, almeno il 60% del reddito della corporation straniera deve essere originato da **rendite finanziarie, o altri redditi «passivi»**, come dividendi, interessi, royalty, utili su azioni, ecc.; nel caso in cui tali redditi siano inferiori al 50% del reddito totale, la società verrà comunque considerata Phc qualora tra i suoi redditi figurassero redditi esteri derivanti da una Phc di secondo livello (11).

### Corporation estere controllate

Gli Stati Uniti hanno successivamente esteso le norme elaborate per le Phc anche ad imprese operative. Tale estensione riflette la preoccupazione crescente che i cittadini o le corporation statunitensi investano all'estero al fine di evitare le imposte americane. Le norme sulle *Controlled Foreign Corporations (Cfc)* impediscono il differimento a tempo indeterminato delle imposte, attuato attraverso l'uso di una corporation estera controllata.

In base alle cosiddette *Subpart F rules*, il reddito non distribuito di una Cfc è comunque soggetto ad imposizione in capo agli azionisti statunitensi, per la quota di loro spettanza, indipendentemente dall'effettiva riscossione di dividendi. Per rientrare nella categoria delle Cfc, i cittadini americani che possiedono almeno il 10% delle azioni devono possedere, direttamente o indirettamente, più del 50% delle azioni di una corporation straniera. Se l'aliquota effettiva d'imposta straniera su alcuni tipi di reddito è inferiore al 90% della massima aliquota d'imposta marginale dell'azionista americano, **la quota proporzionale dell'azionista per tale reddito è tassata secondo le aliquote statunitensi come se fosse stato distribuito un dividendo**. Il reddito a cui si applica la norma è:

- il reddito da vendite estere e il reddito da servizi esteri provenienti da soggetti collegati al di fuori del paese di costituzione;
- il reddito estero da spedizioni navali;
- il reddito su transazioni petrolifere;
- il reddito da Phc estere;
- il reddito da assicurazioni estere.

### Reddito passivo di compagnie d'investimento estere

Un'altra norma contro le pratiche illecite riguarda quello che il Congresso definisce come *offshore tax shelters*. Una corporation straniera è una *Passive Foreign Investment Company (Pfic)* **se almeno il 75% del suo reddito lordo è un reddito passivo** oppure se, in media, almeno il 50% dei suoi beni producono reddito passivo. A tale scopo, sono considerati redditi passivi i dividendi, gli interessi, gli affitti e le royalty, le rendite, gli utili derivati dalla vendita di proprietà che non producono reddito, gli utili su future, option, commodity e su valute. A differenza del caso delle Phc e le Cfc, il reddito corrente delle Pfic non viene tassato immediatamente in capo agli azionisti statunitensi, ma quando le azioni vengono vendute, all'azionista americano viene addebitato un interesse passivo sull'imposta dovuta per compensare il governo per il differimento dell'imposizione.

### Imposizione fiscale federale dei non residenti con reddito negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti tassano gli stranieri non residenti (12) su quei redditi che presentano un collegamento con gli Stati Uniti. In generale, esistono due modalità di imposizione:

- i redditi da investimento di fonte Usa che **non risultano effettivamente connessi con un'attività di impresa o commerciale statunitense**, sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta sul reddito ad aliquota fissa;
- i redditi che sono **effettivamente connessi con un'attività di impresa o commerciale statunitense**

#### Note:

(10) Cfr. Pugh Richard Crawford, *International Income Taxation, Code and Regulations*, Cch, 2001.

(11) Cfr. Dickinson Martin B., op. cit.

(12) Con il termine «non residenti», in questa sezione, vanno intese le persone fisiche straniere non residenti negli Stati Uniti.

sono soggetti all'ordinaria imposta federale sui redditi ad aliquote progressive.

### Reddito da investimento

Le persone fisiche straniere non residenti sono soggette ad una ritenuta di imposta del 30% sui redditi da investimento derivanti da fonti Usa, percepiti nel periodo d'imposta. In base alla legislazione fiscale statunitense, sono genericamente definiti redditi da investimento tutti gli utili, i profitti e i redditi, fissi o determinabili periodicamente o annuali. Tali redditi, anche noti come *Fixed or determinable annual or periodic income (Fdap) income*, comprendono interessi, dividendi, royalty, affitti, stipendi, premi e rendite.

La ritenuta viene applicata a titolo di imposta definitiva sul pagamento ricevuto e pertanto, in tali circostanze, non è necessario presentare una dichiarazione dei redditi definitiva.

Qualora il contribuente intenda avvalersi della ritenuta ridotta eventualmente prevista dai trattati bilaterali contro le doppie imposizioni, dovrà presentare all'agente che ritiene l'imposta statunitense uno specifico modulo dell'Irs (*W-8BEN*).

Ai fini del **calcolo dell'imposta**, non è prevista l'applicazione di alcuna deduzione dal reddito percepito. Va però anche aggiunto che, in definitiva, questo sistema di imposizione è applicato per tipologie di reddito «passive» per le quali è legittimo attendersi la tassazione sulla base del lordo percepito.

Ed infatti, nel caso in cui i predetti redditi da investimento (compresi dividendi e interessi) risultino effettivamente connessi ad un'attività commerciale o d'impresa statunitense, non sono soggetti a ritenuta alla fonte ma - come verrà illustrato nel successivo paragrafo - subiscono la tassazione di tipo ordinario.

Allo scopo di contrastare gli effetti negativi prodotti dalla tassazione Usa sugli investimenti esteri, nel corso degli anni sono state introdotte alcune deroghe alla regola generale della ritenuta alla fonte. Innanzitutto **la ritenuta d'imposta non si applica al portfolio interest**, cioè agli interessi corrisposti da un debitore statunitense su obbligazioni nominative (o anche non nominative se destinate ad essere cedute a persone fisiche non residenti). Tuttavia, gli interessi pagati a soggetti collegati, così come gli interessi percepiti da una banca nel normale svolgimento degli affari non sono ricompresi nella deroga. Anche gli interessi su depositi fruttiferi presso le banche degli Stati Uniti non sono soggetti alla ritenuta d'imposta così come gli interessi ed i dividendi pagati dalle «80/20 corporation». Si definiscono 80/20 corporation quelle società che derivano l'80% o più del proprio reddito totale da attività imprenditoriale o commerciale svolta all'estero per i tre anni precedenti. Nella misura in cui i dividendi distribuiti rappresentano il reddito prodotto dall'attività estera, questi non sono soggetti a tassazione negli Stati Uniti trattandosi, in buona sostanza, di **profitti esteri**. Parimenti, anche gli interessi passivi pagati da queste corporation non sono considerati reddito di fonte americana.

Un esempio estremo della portata extra-territoriale del sistema fiscale americano è, invece, rappresentato dall'obbligo di applicare la ritenuta alla fonte sui dividendi pagati da una corporation non residente ad un azionista non residente quando la corporation riceve

almeno il 25% del suo reddito dagli Stati Uniti nei tre anni precedenti l'anno del pagamento. Va però aggiunto che l'importanza di questa disposizione è venuta un po' meno con l'introduzione dell'imposta sui profitti delle *branch* (di cui si tratterà nel paragrafo successivo).

### Reddito d'impresa

Gli Stati Uniti tassano gli stranieri non residenti (e le società estere) sulla base del reddito d'impresa statunitense prodotto. A differenza di altri paesi, il presupposto per l'applicazione dell'imposta non è la presenza di una *permanent establishment* all'interno degli Stati Uniti, ma piuttosto l'esistenza di un reddito d'impresa *effectively connected* (effettivamente connesso) agli Stati Uniti. Questa regola generale, in pratica, viene spesso modificata dalle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, limitando l'applicazione dell'imposta a quelle imprese straniere caratterizzate da una *permanent establishment* negli Usa.

**Il sistema di imposizione ordinaria (ad aliquote progressive) viene applicato se la persona fisica possiede un'attività commerciale o d'impresa, anche minima, negli Stati Uniti:** un ufficio vendite o un'unità di produzione, ad esempio, rientrano nella definizione. Anche in assenza di un posto fisso, è considerata attività d'impresa una consistente attività di vendita di beni svolta all'interno degli Stati Uniti attraverso dipendenti o agenti. La prestazione di servizi all'interno degli Stati Uniti, invece, è quasi sempre considerata attività d'impresa. Non configura, invece, attività di impresa negli Stati Uniti il commercio in azioni o titoli attraverso un intermediario residente, fino a che il soggetto non residente non detenga un proprio ufficio negli Stati Uniti per svolgere tale attività.

In base alla norma della limitata forza d'attrazione, un reddito Fdap (cioè gli utili, i profitti e i redditi, fissi, determinabili periodicamente o annuali) di fonte statunitense è considerato *effectively connected* ad un'attività imprenditoriale Usa se deriva dai beni utilizzati nell'impresa, o se i beni dell'impresa sono stati un fattore determinante per la realizzazione di quel reddito. Occorre poi osservare che se un non residente ha una base fissa d'affari negli Stati Uniti, anche parte del suo reddito di fonte estera può essere considerato come *effectively connected*.

Nel calcolare il reddito effettivamente connesso ad un'attività di impresa, le deduzioni sono confrontate con il reddito e con le diverse fonti. Se la deduzione è attribuibile all'attività globale, viene assegnata in primo luogo alle varie tipologie di reddito e successivamente all'attività complessiva. Le spese per interessi e quelle per ricerca e sviluppo sono soggette a norme speciali più complesse e talvolta controverse. Per la determinazione del *taxable income* su base progressiva si tiene conto solo delle **deduzioni riferite al reddito effettivamente connesso all'attività di impresa**. L'imposta viene quindi applicata in base alle ordinarie aliquote progressive stabilite dalla legislazione fiscale federale.

### Imposta sugli utili delle filiali

L'imposta sugli utili delle filiali è un'imposta che viene applicata sul dividendo teorico corrisposto dalla filiale

alla propria società-madre non residente. Tale imposta è stata introdotta per trattare in modo paritario l'impresa straniera che opera negli Stati Uniti attraverso una filiale con quella che svolge l'attività attraverso una società sussidiaria. Gli utili dell'attività statunitense sarebbero infatti in ogni caso soggetti ad imposta, tuttavia mentre un rimpatrio del dividendo dalla consociata alla società-madre sarebbe tassabile, un trasferimento dalla filiale non lo sarebbe. Per ovviare a tale differenza di trattamento, viene applicata una **seconda imposta** sul «*dividend equivalent amount*» ovvero **sugli utili della filiale al netto delle imposte pagate negli Stati Uniti** che rappresentano, in teoria, l'importo che potrebbe essere distribuito. Tale importo viene diminuito di qualunque aumento nel capitale effettivo della filiale (cioè l'importo che si ritiene sia stato reinvestito nella filiale), ed aumentata di qualunque diminuzione nel capitale effettivo (cioè l'importo che si ritiene sia stato trasferito alla casa madre). Inoltre, le filiali sono soggette a ritenuta alla fonte del 30% sui pagamenti di interessi reali o presunti fatti dalla filiale. Ancora una volta, scopo dell'imposta è di creare una parità tra le consociate e le filiali statunitensi delle corporation straniere.

### Reddito da proprietà immobiliare

Anche se il reddito da locazione è considerato un tipo di *Fdap* e pertanto soggetto alla ritenuta alla fonte del 30%, un soggetto straniero non residente può scegliere di trattare tale reddito come un reddito *effectively connected* ad un'attività commerciale o d'impresa negli Stati Uniti. Spesso i contribuenti si avvalgono di tale opzione in quanto sebbene l'aliquota d'imposta risulti generalmente maggiore (per esempio il 35% o il 39% invece del 30%), **l'imposta è calcolata sul reddito netto tassabile e l'attività di locazione gode spesso di notevoli detrazioni**, a differenza del reddito da dividendi o da interessi.

Gli utili ricavati dalla vendita o dallo scambio di una proprietà immobiliare negli Stati Uniti sono trattati come *effectively connected* ad un'attività statunitense e quindi regolarmente soggetti a imposizione. Per evitare che l'utile sia occultato in una *holding company*, gli Stati Uniti tassano genericamente qualsiasi utile sul trasferimento di *Us real property interest*. Questo comprende non solo **le proprietà immobiliari**, ma anche **le partecipazioni in enti che possiedono delle proprietà immobiliari negli Stati Uniti**. Una corporation statunitense è una *real property holding company* se l'effettivo valore di mercato delle sue proprietà immobiliari negli Stati Uniti è pari ad almeno il 50% dell'effettivo valore di mercato dell'attivo aziendale e delle proprietà immobiliari nei precedenti cinque anni. Pertanto, la vendita delle azioni di società di questo tipo da parte di uno straniero non residente produrrà un utile imponibile negli Stati Uniti. L'utile su una vendita da parte di una corporation non residente viene tassato sulla corporation stessa (13).

### La Convenzione Italia-Usa contro le doppie imposizioni

La vigente Convenzione (14) tra l'Italia e gli Stati Uniti, entrata in vigore il 30 dicembre 1985, cerca

di porre pattiziamente rimedio al fenomeno della doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, già illustrato nei precedenti paragrafi.

La nuova Convenzione tra Italia e Stati Uniti, firmata a Washington il 25 agosto 1999 e in attesa di ratifica, segue nelle linee principali il modello Ocse, pur mantenendo alcune disposizioni, quali ad esempio le norme anti-abuso, provenienti dal Modello Usa del 1996 ovvero ispirate alla più recente prassi convenzionale dei due Stati. Qui di seguito vengono tratteggiate le principali novità della nuova Convenzione.

Nella **tavola 1** vengono illustrati i principali contenuti dell'attuale Convenzione e per gli articoli modificati, a fianco sono riportate le novità introdotte dalla nuova Convenzione

### Protocollo allegato alla nuova Convenzione

Il Protocollo allegato alla nuova Convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti dispone che un residente di uno Stato contraente ha diritto ai **benefici** altrimenti concessi ai residenti di uno Stato contraente previsti dalla Convenzione a condizione che detto residente sia:

- una persona fisica;
- un ente governativo riconosciuto;
- una società, se tutte le azioni ricomprese nella classe o nelle classi di azioni che rappresentano più del 50% del potere di voto e del valore della società stessa sono oggetto di regolare negoziazione in una borsa valori riconosciuta, oppure se almeno il 50% di ciascuna classe di azioni della società è detenuto, direttamente o indirettamente, da cinque società, o meno, aventi diritto ai benefici, a condizione che, nel caso di possesso indiretto, ciascun possessore intermedio sia una persona avente diritto ai benefici.

Un residente di uno Stato contraente non avente altrimenti diritto ai benefici può usufruire dei benefici convenzionali relativamente ad un elemento di **reddito proveniente dall'altro Stato** se:

- detto residente è effettivamente impegnato nella gestione di un'attività commerciale o industriale nel primo Stato;
- il reddito è collegato o secondario rispetto all'attività commerciale o industriale; e
- l'attività commerciale o industriale è sostanziale in relazione all'attività esercitata nell'altro Stato da cui proviene il reddito.

Un residente di uno Stato contraente non avente altrimenti diritto ai benefici può usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione qualora l'autorità competente dello Stato che deve concedere detti benefici stabilisca in tal senso.

#### Note:

(13) Cfr. Pugh Richard Crawford, *International Income Taxation, Code and Regulations*, Cch, 2001, Gustafson Charles H., Peroni Robert J., Pugh Richard Crawford, *Taxation of International Transactions*, West Group 1997 e Folsom Ralph H., Gordon Michael Wallace, Spanogle John A., *International Business Transactions*, West Group, 2000.

(14) Si ringrazia per la collaborazione il dott. Luca Bolognesi, Studio Manzoni-Pasteris-Mignanego-Pagliero, Torino.



## Tavola 1 - Doppie imposizioni: le due Convenzioni a confronto

Convenzione 1985	Nuova Convenzione
<b>Art. 1 Soggetti</b>	
<p>La Convenzione si applica alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Tuttavia uno Stato contraente può assoggettare ad imposizione i propri residenti e i propri cittadini come se non esistesse alcuna Convenzione, senza pregiudicare i benefici concessi ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 18, degli artt. 19, 20, 21, 23, 24, 25 e 27 della Convenzione.</p>	
<b>Artt. 2-3 Imposte considerate e definizioni generali</b>	
<p>La Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto dello Stato.</p> <p>Per quanto concerne gli Stati Uniti, le imposte considerate dalla Convenzione sono le imposte federali sul reddito previste dall'Internal Revenue Code ed i tributi (excise taxes) applicati sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri ed in relazione a fondazioni private, con l'esclusione dell'imposta sugli utili accantonati (accumulated earnings tax) e dell'imposta sulle società finanziarie a carattere personale (personal holding company tax).</p> <p>Per l'Italia, le imposte considerate sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg) e l'imposta locale sui redditi (Ilor). È inoltre prevista l'applicazione della Convenzione anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga di futura istituzione.</p> <p>Il termine «persona» comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le persone fisiche,</li> <li>• le società,</li> <li>• i patrimoni ereditari (estate),</li> <li>• le associazioni commerciali (trust);</li> <li>• ogni altra associazione di persone.</li> </ul> <p>Il termine «società» designa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualsiasi persona giuridica;</li> <li>• qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione.</li> </ul> <p>Le «autorità competenti» sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• negli Stati Uniti: il Segretario di Stato per il Tesoro o un suo delegato;</li> <li>• in Italia: il Ministero delle Finanze.</li> </ul>	<p>L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive è espressamente considerata imposta sul reddito, in sostituzione dell'imposta locale sui redditi, e rientra quindi tra le imposte considerate cui viene applicata la nuova Convenzione, così accogliendo la soluzione già prospettata nell'accordo transitorio raggiunto il 31 marzo 1998.</p> <p>Tuttavia, l'Irap rilevante è calcolata moltiplicando il coefficiente applicabile per l'ammontare dell'imposta pagata o maturata in Italia. L'espressione «coefficiente applicabile» designa la base rettificata divisa per la base imponibile totale su cui si applica effettivamente l'imposta, dove per «base rettificata» si deve intendere il maggiore tra zero e la base imponibile totale su cui si applica effettivamente l'imposta meno l'ammontare totale del costo del lavoro e degli interessi passivi.</p> <p>Viene introdotto un nuovo soggetto, l'ente governativo riconosciuto, che designa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una persona o un'associazione di persone che costituisce un ente governativo di uno Stato contraente, o di una suddivisione politica o amministrativa o di un ente locale di uno Stato contraente;</li> <li>• una persona che è interamente posseduta, direttamente o indirettamente, da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale di uno Stato contraente, a condizione che sia organizzata in conformità alla legislazione dello Stato contraente, che i suoi profitti siano accreditati sul suo conto senza che nessuna parte del suo reddito vada a beneficio di privati e che, all'atto dello scioglimento, i suoi beni siano assegnati allo Stato contraente, suddivisione politica o amministrativa o ente locale;</li> <li>• un fondo o un trust pensionistico di una persona di cui al primo e secondo punto costituito e gestito esclusivamente per amministrare o elargire indennità pensionistiche, a condizione che l'ente non eserciti attività commerciali. Tra gli enti governativi riconosciuti devono essere inclusi, per quanto concerne gli Stati Uniti, le Federal Reserve Banks, la Export-Import Bank, la Overseas Private Investment Corporation e, per quanto concerne l'Italia, la Banca d'Italia, l'Istituto per il Commercio con l'Estero e l'Istituto per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione.</li> </ul> <p>Particolari disposizioni riguardanti gli enti governativi riconosciuti sono previste in tema di dividendi e di interessi. Infatti, i dividendi non sono imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente che sia un ente governativo riconosciuto che detiene, direttamente o indirettamente, meno del 25% delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi. Similmente, gli interessi non sono tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono se il beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente che è un ente governativo riconosciuto che detiene, direttamente o indirettamente, meno del 25% del capitale della persona che paga gli interessi.</p>

## Tavola 1 – Doppie imposizioni: le due Convenzioni a confronto

Convenzione 1985	Nuova Convenzione
<b>Art. 4 Residenza</b>	
<p>L'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, della sua costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito ricavato da fonti situate in detto Stato.</p> <p>Quando una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha una abitazione permanente; quando essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);</li> <li>• se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;</li> <li>• se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;</li> <li>• se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.</li> </ul>	
<b>Art. 5 Stabile organizzazione</b>	
<p>L'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività e comprende in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una sede di direzione;</li> <li>• una succursale;</li> <li>• un ufficio;</li> <li>• un'officina;</li> <li>• un laboratorio;</li> <li>• una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;</li> <li>• un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.</li> </ul> <p>Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;</li> <li>• le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna ovvero della trasformazione da parte di un'altra impresa;</li> <li>• una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;</li> <li>• una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.</li> </ul> <p>Si ha presunzione di «stabile organizzazione» se una persona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agisce per conto di un'impresa;</li> <li>• ha il potere di concludere contratti in nome dell'impresa.</li> </ul> <p>Non si ha presunzione di «stabile organizzazione» se un'impresa esercita la propria attività nell'altro Stato contraente per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente.</p>	
<b>Art. 6 Redditi immobiliari</b>	
<p>I redditi che un residente trae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.</p> <p>Tali disposizioni si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili ed anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.</p>	
<b>Art. 7 Utili delle imprese</b>	
<p>Gli utili di un'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza fiscale della stessa, a meno che l'impresa non svolga l'attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione; in tale secondo caso, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.</p> <p>Alla stabile organizzazione sono attribuiti gli utili che si ritiene sarebbero stati da questa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui la stessa costituisce una stabile organizzazione.</p>	<p>I redditi o gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione o base fissa durante la sua esistenza sono imponibili nello Stato contraente in cui la stabile organizzazione o base fissa è situata anche se i pagamenti sono differiti fino a quando tale stabile organizzazione o base fissa abbia cessato di esistere.</p>

## Tabola 1 - Doppie imposizioni: le due Convenzioni a confronto

Convenzione 1985	Nuova Convenzione
<p>Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese attribuibili alle attività svolte dalla stessa stabile organizzazione, compresa una ragionevole quota delle spese di direzione e delle spese generali di amministrazione, sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.</p>	
<b>Art. 8 Navigazione marittima ed aerea</b>	
Gli utili sono imponibili nello Stato di direzione effettiva dell'impresa.	
<b>Art. 9 Imprese associate</b>	
<p>Quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,</li> <li>• e nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti,</li> </ul> <p>gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.</p>	<p>Quando uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggettata a tassazione - gli utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un aggiustamento adeguato dell'ammontare dell'imposta prelevata su quegli utili. Per determinare tali aggiustamenti, si dovrà tenere conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e, in ogni caso, essi dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'art. 25 (Procedura amichevole).</p>
<b>Art. 10 Dividendi</b>	
<p>Il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.</p> <p>I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.</p> <p>Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 5% dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto più del 50% delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi per un periodo di 12 mesi avente termine alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;</li> <li>• il 10% dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che non può usufruire dei vantaggi di cui al punto precedente, ma che ha posseduto il 10% o più delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi per un periodo di 12 mesi avente termine alla data della delibera di distribuzione dei dividendi, a condizione che non oltre il 25% del reddito lordo della società che paga i dividendi provenga da interessi e dividendi (diversi dagli interessi derivanti dall'esercizio di attività bancarie o finanziarie e dagli interessi o dividendi ricevuti da società sussidiarie); e</li> </ul>	<p>In tema di dividendi viene mantenuta la regola generale di tassazione nello Stato di residenza del percipiente, ma vengono modificate le aliquote applicabili e la soglia di partecipazione al capitale sociale rilevante.</p> <p>I dividendi pagati da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente l'imposta così applicata non può eccedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 5% dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 25% delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi per un periodo di 12 mesi avente termine alla data alla quale dividendi sono dichiarati, e</li> <li>• il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.</li> </ul> <p>L'aliquota del 5% non si applica nel caso di dividendi pagati da una Ric (Regulated Investment Company - Società per Investimenti Regolamentati) o da una Reit (Real Estate Investment Trust - Fondo comune d'investimento Immobiliare) statunitensi. Inoltre, nel caso di dividendi pagati da una Reit, l'aliquota del 15% si applica soltanto se il beneficiario effettivo dei dividendi è una persona fisica che possiede una partecipazione non superiore al 10% nella Reit, o se i dividendi sono pagati in relazione ad una categoria di azioni quotate in borsa e il beneficiario effettivo dei dividendi è una persona che possiede una partecipazione non superiore al 5% di qualsiasi categoria di azioni</p>

**Tavola 1 – Doppie imposizioni: le due Convenzioni a confronto**

Convenzione 1985	Nuova Convenzione
<p>• il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.</p> <p>Le suddette disposizioni non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.</p> <p>Qualora una società che è residente di uno Stato contraente e non residente dell'altro Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi realizzati in detto altro Stato.</p>	<p>della Reit, od ancora se il beneficiario effettivo dei dividendi è una persona che possiede una partecipazione non superiore al 10% nella Reit e la Reit è diversificata.</p> <p>Inoltre, va segnalata la possibilità di istituire un'imposta aggiuntiva. Infatti, una persona giuridica che è residente di uno degli Stati ed ha una stabile organizzazione nell'altro Stato o che è assoggettata ad imposizione nell'altro Stato su base netta sui propri redditi immobiliari o sugli utili di capitale può essere assoggettata in detto Stato ad un'imposta aggiuntiva rispetto alle imposte previste dalla Convenzione. Detta imposta, tuttavia, può essere applicata solamente alla parte degli utili d'impresa della persona giuridica attribuibili alla stabile organizzazione, ed alla parte di reddito immobiliare o di capitale che è soggetta ad imposta.</p> <p>Le disposizioni convenzionali in materia di dividendi non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento di azioni, di crediti e di diritti in relazione ai quali sono pagati dividendi, interessi, canoni o altri redditi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione.</p>
<b>Art. 11 Interessi</b>	
<p>Il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.</p> <p>Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.</p> <p>Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15% dell'ammontare lordo degli interessi.</p> <p>Nonostante quanto appena previsto, gli interessi ricevuti in qualità di beneficiario effettivo da uno Stato contraente od un ente interamente di proprietà di detto Stato o da un residente di uno Stato contraente per prestiti garantiti od assicurati da detto Stato contraente o da un ente interamente di proprietà di detto Stato sono esenti da imposizione nell'altro Stato contraente. Nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.</p>	<p>Anche in materia di interessi è stata modificata l'aliquota applicabile ed inoltre sono state ampliate le esclusioni da tassazione nello Stato della fonte.</p> <p>Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo degli interessi.</p> <p>Gli interessi non sono tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente che è un ente governativo riconosciuto che detiene, direttamente o indirettamente, meno del 25% del capitale della persona che paga gli interessi;</li> <li>• gli interessi sono pagati in relazione a prestiti garantiti o assicurati da un ente governativo riconosciuto di detto Stato contraente o dell'altro Stato contraente e sono percepiti da un residente dell'altro Stato contraente che ne è l'effettivo beneficiario;</li> <li>• gli interessi sono pagati o maturati in relazione ad una vendita a credito di beni, merci o servizi forniti da un'impresa ad un'altra impresa; o</li> <li>• gli interessi sono pagati o maturati in rapporto alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.</li> </ul> <p>Le disposizioni convenzionali in materia di interessi non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento di azioni, di crediti e di diritti in relazione ai quali sono pagati dividendi, interessi, canoni o altri redditi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione.</p>

## Tabola 1 - Doppie imposizioni: le due Convenzioni a confronto

Convenzione 1985	Nuova Convenzione
<b>Art. 12 Canoni</b>	
<p>Il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, le pellicole, i nastri magnetici od altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, od altri analoghi diritti o beni, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.</p> <p>I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.</p> <p>Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 5% dell'ammontare lordo dei canoni relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche;</li> <li>• l'8% dell'ammontare lordo dei canoni relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di pellicole cinematografiche o di pellicole, nastri magnetici od altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive;</li> <li>• il 10% dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.</li> </ul> <p>Nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.</p>	<p>La principale novità risiede nella nuova ripartizione per categorie e l'esclusione da ritenute per i diritti d'autore.</p> <p>I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 5% dell'ammontare lordo nel caso di canoni corrisposti per l'uso o la concessione in uso di software per computer, o di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e</li> <li>• l'8% dell'ammontare lordo in tutti gli altri casi.</li> </ul> <p>I canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ad esclusione dei canoni relativi al software per computer, alle pellicole cinematografiche, alle pellicole, ai nastri magnetici o ad altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive) sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.</p> <p>Le disposizioni convenzionali in materia di canoni non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento di azioni, di crediti e di diritti in relazione ai quali sono pagati dividendi, interessi, canoni o altri redditi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione.</p>
<b>Art. 13 Utili di capitale</b>	
<p>Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.</p> <p>Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.</p> <p>Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di navi o di aeromobili utilizzati da detta impresa in traffico internazionale, o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.</p> <p>Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.</p>	
<b>Art. 14 Professioni indipendenti</b>	
<p>I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dalla prestazione di servizi personali a carattere indipendente - intendendosi per tali le attività di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili - sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tali servizi non siano prestati nell'altro Stato contraente e</p>	<p>Di notevole importanza è la novità introdotta per le professioni indipendenti, in base alla quale i redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dalla prestazione di servizi personali a carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tali servizi non siano prestati nell'altro Stato contraente e la persona fisica disponga abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per</p>

## Tavola 1 - Doppie imposizioni: le due Convenzioni a confronto

Convenzione 1985	Nuova Convenzione
<ul style="list-style-type: none"> <li>• la persona fisica disponga abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attività, ma in tal caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa, o</li> <li>• soggiorni in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato.</li> </ul>	<p>l'esercizio delle sue attività. In tal caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa. Non rileva quindi più il soggiorno per un periodo o più periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale.</p>
<b>Art. 15 Lavoro subordinato</b>	
<p>I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.</p> <p>Tuttavia, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;</li> <li>• le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.</li> </ul>	
<b>Art. 16 Compensi e gettoni di presenza</b>	
<p>Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni percepite in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale di una società sono imponibili nello Stato di residenza della società.</p>	
<b>Art. 17 Artisti e sportivi</b>	
<p>I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, di cinema, della radio o della televisione, o come musicista, o in qualità di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare degli introiti lordi percepiti da detto artista o sportivo, comprese le spese rimborsategli o sopportate per suo conto, in relazione a tale attività eccede dodicimila dollari Usa (12.000) o il suo equivalente in lire italiane nell'anno fiscale considerato; o</li> <li>• detto artista o sportivo soggiorna in tale altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 90 giorni nell'anno fiscale considerato.</li> </ul>	<p>Per quanto riguarda gli artisti e gli sportivi è stato aggiornato l'ammontare degli introiti lordi percepiti per l'attività svolta nello Stato contraente diverso da quello di residenza che è stato innalzato a 20.000 dollari Usa o il suo equivalente in lire italiane.</p>
<b>Art. 18 Pensioni</b>	
<p>Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe ricevute in qualità di beneficiario da un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.</p>	<p>Quando una persona fisica, che partecipa ad un fondo pensione costituito e riconosciuto in conformità alla legislazione di uno degli Stati contraenti, svolge un'attività nell'altro Stato contraente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i contributi versati al fondo da o per conto della persona fisica durante il periodo in cui detta persona svolge tale attività nell'altro Stato sono deducibili (o suscettibili di esclusione) dal computo del suo reddito imponibile in detto Stato. Le somme maturate in base al fondo o i pagamenti effettuati a favore del fondo da o per conto del suo datore di lavoro durante detto periodo non sono considerati come parte del reddito imponibile del dipendente e sono ammessi in deduzione nel computo degli utili del datore di lavoro in detto altro Stato;</li> <li>• le disposizioni del presente paragrafo si applicano se i contributi versati da o per conto della persona fisica a favore del fondo pensione (o di altro analogo fondo che abbia sostituito il primo) sono stati versati prima dell'arrivo di detta persona nell'altro Stato e se l'autorità competente dell'altro Stato abbia approvato che il fondo pensione corrisponde in linea generale ad un fondo pensione riconosciuto ai fini fiscali di detto Stato.</li> </ul> <p>Le somme corrisposte tuttavia non possono eccedere le somme che sarebbero riconosciute dall'altro Stato</p>

## Tabola 1 - Doppie imposizioni: le due Convenzioni a confronto

Convenzione 1985	Nuova Convenzione
	ai propri residenti in relazione a contributi versati, o a somme altrimenti maturate in base ad un fondo pensione riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato.
<b>Art. 22 Altri redditi</b>	
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.	Le disposizioni convenzionali in materia di altri redditi non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento di azioni, di crediti e di diritti in relazione ai quali sono pagati dividendi, interessi, canoni o altri redditi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione.
<b>Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione</b>	
<p>In conformità alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della legislazione degli Stati Uniti, gli Usa riconoscono ai residenti o cittadini statunitensi nei confronti dell'imposta statunitense sul reddito, un credito pari al corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Italia; e, nel caso di una società statunitense che possiede almeno il 10% delle azioni con diritto di voto di una società residente dell'Italia dalla quale essa riceve dividendi in un qualsiasi anno tassabile, gli Stati Uniti riconoscono nei confronti dell'imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Italia da detta società sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi. Tale corrispondente ammontare è calcolato sulla base dell'ammontare dell'imposta pagata in Italia, ma non deve eccedere le limitazioni previste dalla legislazione degli Stati Uniti (ai fini di limitare il credito nei confronti dell'imposta degli Stati Uniti sul reddito derivante da fonti situate al di fuori degli Stati Uniti).</p> <p>Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili negli Stati Uniti, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere, da un canto, l'imposta che sarebbe dovuta negli Stati Uniti se il residente dell'Italia non fosse un cittadino statunitense e, d'altro canto, la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.</p> <p>Ai fini dell'obbligo statunitense di eliminare la doppia imposizione con riferimento all'imposta italiana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i redditi o gli utili percepiti da un residente di uno Stato contraente (che non sia un residente dell'altro Stato contraente) i quali sono imponibili nell'altro Stato contraente in conformità alla presente Convenzione, si considerano provenienti da detto altro Stato contraente; e</li> <li>• nel caso di una persona fisica residente dell'Italia, i redditi o gli utili che sono imponibili negli Stati Uniti a motivo della cittadinanza, si considerano provenienti dall'Italia fino a concorrenza dell'ammontare indispensabile per eliminare la doppia imposizione, a condizione che in nessun caso l'imposta pagata negli Stati Uniti risulti inferiore all'imposta che sarebbe stata pagata se la persona fisica non fosse stato un cittadino degli Stati Uniti.</li> </ul>	
<b>Art. 24 Non discriminazione</b>	
I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.	
<b>Art. 25 Procedura amichevole</b>	
Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o di cui possiede la nazionalità. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.	È stata introdotta una nuova procedura arbitrale, in base alla quale, qualora le autorità competenti non riescano a pervenire ad un accordo per risolvere le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, il caso può, previo accordo delle due autorità competenti e del contribuente, essere sottoposto ad arbitrato, a condizione che il contribuente si impegni per iscritto ad ottemperare alle decisioni della commissione arbitrale. Le autorità competenti possono fornire alla commissione quelle informazioni che siano necessarie per dare corso alla procedura arbitrale. Il parere della commissione arbitrale è vincolante per il contribuente e per entrambi gli Stati in relazione a tale caso.
<b>Art. 26 Scambio di informazioni</b>	
Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le frodi o le evasioni fiscali.	